DEL DIRITTO D'AUTORE

DISSERTAZIONE DI LAUREA

DI

CESARE LOSANA

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b
836

DEL DIRITTO D'AUTORE

DISSERTAZIONE LIBERA

PRESENTATA

A PUBBLICA DISCUSSIONE

DA

CESARE LOSANA

Allievo del Collegio delle Provincie

PER CONSEGUIRE

LA LAUREA IN LEGGI

NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO

il 29 Novembre 1871

Dichiarata degna di stampa dalla Commissione esaminatrice.

TORINO
TIPOGRAFIA G. DEROSSI
Via Rossini, N. 12 *bis*

APRILE 1872

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

AI MIEI
AMATISSIMI GENITORI
AL MIO VENERATO ZIO
GIOVANNI PIETRO LOSANA
VESCOVO DI BIELLA
QUESTO PRIMO FRUTTO DE' MIEI STUDI
CON LIETA RICONOSCENZA
CONSACRO.

Le moderne legislazioni degli Stati più civili riconoscono concordi negli autori la facoltà esclusiva di pubblicare e di riprodurre, per un determinato tempo, le opere del loro ingegno. Questa facoltà, di cui non si trova fatto il menomo cenno nelle leggi dell'antichità, regolata dopo la scoperta della stampa da disposizioni arbitrarie e spesso contraddittorie, concessa in via di privilegio, non è se non da un secolo a questa parte che venne ravvisata come vero diritto e come tale sanzionata nei Codici, prendendo i varii nomi, secondo i varii paesi, di *proprietà letteraria ed artistica*, di *diritto di copia*, di *diritto di moltiplicazione*, od anche semplicemente (come presso di noi, nell'ultima legge al riguardo) di *diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno*.

Le nuove disposizioni legislative, commendate da illustri pubblicisti, accolte con plauso dai letterati e dagli artisti di cui soddisfacevano un lungo e vivo desiderio, trovarono tuttavia non pochi scrittori che le fecero segno a gravi censure.

Alcuni accusarono i legislatori di avere, per soverchia benignità verso gli autori, per una malintesa equità, violato i principii più certi di giustizia, recato non lieve danno alla causa della pubblica cultura, del generale incivilimento.

Altri per contro, affermando non esistere alcuna differenza fra il diritto dell'autore d'un'opera d'ingegno e il diritto del proprietario d'un oggetto materiale, mossero acerbo rimprovero ai legislatori perchè, dopo aver riconosciuto negli autori un vero diritto sulle loro opere, avessero a tal diritto accordato soltanto una durata temporaria per colpirlo poi di confisca a profitto del pubblico, mentre, secondo essi, i prodotti dell'ingegno darebbero origine alla più indistruttibile, alla più inviolabile, alla meno contrastabile di tutte le proprietà.

Poche questioni furono così vivamente agitate come questa sui diritti d'autore e i seguaci delle varie teorie cui la medesima ha dato luogo s'adoperarono a tutto potere e nelle aule dei parlamenti, e in numerose pubblicazioni, e perfino in appositi congressi, per far prevalere le proprie idee. E la lotta impegnatasi su tal punto nel campo della dottrina accenna a voler durare ancora un bel pezzo.

L'insistenza con cui viene continuata siffatta controversia, mentre rivela la difficoltà della questione, ne dimostra pure la somma importanza. E veramente è facile lo scorgere con quante diverse discipline essa abbia attinenza, quanti diversi interessi vadano ad essa congiunti, e quanto per conseguenza rilevi sì nell'ordine speculativo come nell'ordine pratico una razionale soluzione della medesima.

Non mi sembra quindi nè inutile nè inopportuna una breve esposizione dei principali argomenti che vengono messi innanzi a sostegno delle varie opinioni su questo delicato punto di diritto; fare una tale esposizione, raccogliendo in poche pagine quanto di più essenziale fu già scritto intorno all'arduo problema, sarebbe appunto il mio intendimento: ma nello stesso tempo vorrei prefiggermi di ricercare se non siano per avventura nel vero coloro i quali pensano che i legislatori, tenendosi in questa questione ugualmente discosti dai due partiti estremi, non abbiano poi tutti i torti.

Dividerò il mio lavoro in sei parti, indagando anzitutto se agli autori spetti realmente il diritto di riprodurre esclusivamente le loro opere; poscia se tal diritto costituisca una vera proprietà; se debba durare in perpetuo e, in caso negativo, qual durata esso debba avere, e finalmente, come compimento della materia trattata, aggiungerò alcuni cenni sulle principali differenze che intercedono fra le produzioni letterarie ed artistiche e le scoperte ed invenzioni industriali e sulle vicende storiche del diritto d'autore.

I.

La facoltà esclusiva di riprodurre le copie di un' opera d'ingegno, che dalle leggi attualmente vigenti presso le nazioni civili è riconosciuta in favore degli autori, è forse un privilegio, deriva da mere considerazioni d'equità o non risponde invece per avventura alle esigenze della più severa giustizia?

Ecco il primo punto che si tratta di risolvere. Nè è difficile il dimostrare quanta ne sia l'importanza.

Per verità, chi dice privilegio intende *una facoltà concessa di sfruttare esclusivamente ciò che per giustizia non si può ottenere, una deroga al diritto comune, una facoltà favorevole per gli effetti più all'interesse dell'uno che a quello di tutti* (1). Or bene, in un tempo nel quale il principio dell'assoluta eguaglianza giuridica costituisce la base fondamentale del diritto pubblico interno de' varii Stati, in un tempo nel quale si sbandiscono, ed a ragione, dalle leggi positive tutte quelle disposizioni che unicamente s'ispirano

(1) Todde, *Studi sulla pretesa proprietà letteraria*, pag. 72 e seg.

ai dettami dell'equità, mal si vorrebbe mantenere un privilegio a favore di una classe speciale di persone, mal potrebbe sussistere una legge che avesse il suo fondamento fuori del diritto naturale.

Ed anche discendendo ad un ordine inferiore d'idee, considerando cioè soltanto in relazione col diritto costituito la questione che ci siamo proposta, la sua soluzione sarà pur sempre di somma importanza.

Se infatti gli autori non godono che d'un privilegio, siccome ogni privilegio è, sino ad un certo punto, un'usurpazione, e ciò risulta dalla definizione datane, la legge che li tutela sarà una legge di diritto singolare epperciò da interpretarsi restrittivamente, e nel dubbio si dovrà rispondere contro gli autori. Se invece questi hanno un vero diritto sulle loro opere, le disposizioni della legge a loro riguardo saranno disposizioni di diritto comune e in conseguenza suscettive di una larga interpretazione (1).

Facciamoci pertanto a ricercare se il diritto di riproduzione o diritto di copia riposi veramente sopra un principio di giustizia.

Ogni opera d'arte (prendendo qui il vocabolo *arte* in senso ampio cosicchè comprenda anche la letteratura) consiste in un complesso di concetti rivestiti di una forma speciale. La bontà, la novità dei concetti è certamente un elemento che molto influisce a rendere un'opera pregevole; ma una gran parte del merito del lavoro dipende incontestabilmente dalla forma, dal modo, dallo *stile*, onde i concetti vengono espressi. Nell'arte il concetto non è se non la materia prima, la materia greggia che chiede di essere lavorata; la forma, opera della fantasia, è lo scopo, il termine in che essa arte riposa e trionfa (2). È raro infatti che vincano i secoli quelle opere d'ingegno che non risplendano

(1) Dalloz, *Repertoire*, V, *Propriété litteraire*, nº 72.

(2) V. *L'arte nella letteratura*. Prelezione del prof. E. Liveriero a studenti di lettere italiane. Torino, 1871.

per artistica bellezza, la quale, come appunto ebbe a dire Platone, è l'aroma che conserva i prodotti dell'umana intelligenza per l'immortalità.

Ora la ragione, non meno che un intimo natural sentimento, non ci dicono forse che il lavoro dello spirito è sottoposto alle leggi medesime del lavoro fisico e che il travaglio e la pena che esige la produzione intellettuale è uguale, se non maggiore, a quella che esige la produzione materiale?

In vero, per ciò che riguarda i concetti puramente in sè considerati, di cui un'opera si componga, alcuni sono vera creazione dell'ingegno dell'autore (laboriosa creazione) e sono questi specialmente che dànno all'opera l'impronta d'originalità; altri, quantunque già appartenessero al patrimonio comune dell'ingegno umano, richiesero però dall'autore pazienti ricerche ed illuminato criterio per essere raccolti, scelti ed ordinati opportunamente.

Ma col lavorio intellettuale per la ricerca dei concetti, si confonde e quasi s'immedesima nella mente dell'autore quell'altro lavorio non meno grave, non meno importante, per cui i concetti vengono ad assumere un colore, una forma, un'individuazione tutta particolare. Ed ecco in breve come si effettui tale elaborazione.

La natura che si compiace nella varietà infinita, ha posto dissomiglianze moltissime anche fra gli esseri della medesima specie; nè è questa certamente l'ultima delle meraviglie che la natura presenti ad un suo attento osservatore. Gli uomini, dotati tutti degli stessi organi corporei, pur offrono tutti delle differenze fisiche notevolissime (nei lineamenti del volto, nel suono della voce, ecc.), dotati delle stesse facoltà intellettuali e morali hanno ciascuno un particolar modo di pensare, d'immaginare, di sentire; quindi nelle opere letterarie ed artistiche, emanazioni dello spirito umano, viene a manifestarsi, a delinearsi, per così dire, il carattere intellettuale o morale di ciascuna persona, onde il noto detto di Buffon: *lo stile è l'uomo stesso.*

Quindi è che quand'anche si tratti di concetti già noti, questi, passando per la mente di ciascuna persona, ne ritraggono un'espressione, un colorito, una forma tutta particolare; *forma dat esse rei*, proclamava la scuola proculeiana, e questa massima, generalizzata, usata cioè per significare la somma influenza che esercita la forma sul concetto, sì letterario, sì artistico, non può certamente venir contestata. « La forma, dice lo Scialoia, individua « l'opera e la distingue da un' altra. Lo stesso soggetto « trattato da più artisti, svolto da più letterati, discorso « da più scienziati, diventa materia di opere distinte in « modo che ciascuno degli autori potrà sempre dire: *Questa « è l'opera mia e questa è d'un altro* » (1).

Ma dall'avere ciascuno un modo particolare di esprimere i proprii concetti non vuolsi già inferire che la forma non esiga fatica e studio per parte dell'autore e che sia dono gratuito della natura il saper rappresentare acconciamente i concepimenti del proprio ingegno. Le doti caratteristiche del letterato, dell'artista, sebbene abbiano la loro prima radice nella sua persona stessa, isteriliscono tuttavia e svaniscono se non sono esercitate senza posa ed avvalorate dai precetti e dagli esempi dei più grandi maestri. E per verità, coloro stessi che raggiunsero il sommo dell'arte e che per le singolari doti dell'ingegno sembra non avrebbero dovuto trovare difficoltà di sorta nella creazione delle loro opere, ci lasciarono documenti irrefragabili, i quali dimostrano ch'esse non uscivano dalla loro mente perfette di primo getto, ma che soltanto col lungo ritoccarle, limarle, essi giungevano a farle risplendere di quella bellezza che nelle medesime si ammira. Basti per tutti l'esempio dell' Ariosto, ne' cui manoscritti autografi furono rinvenute innumerevoli cancellature, prova che quelle fluide e limpidissime ottave del suo poema, che si direbbero sgor-

(1) Relazione dell'ufficio centrale del Senato sul progetto di legge relativo alla proprietà letteraria ed artistica § 1.

gate senza stento dalla sua penna, erano in realtà frutto di emendazioni, di variazioni lungamente studiate e meditate.

In conclusione adunque, o si consideri dal lato del concetto o dal lato della forma, sempre un'opera d'ingegno apparirà il risultato di fatiche più nobili al certo, ma non meno gravi e penose di quelle che derivano dal lavoro puramente fisico e materiale.

Or bene, dopochè un autore logorò le forze dello spirito e fors'anco la salute del corpo per produrre un'opera d'ingegno, dopochè questa, per dirla con Dante, *lo ha fatto per più anni macro*, se egli finalmente l'espone alla luce della pubblicità, non avrà diritto ad alcuna rimunerazione?

Nessuno ha risposto negativamente a tale dimanda; nessuno osa dire che l'assioma di assoluta giustizia che *ogni fatica merita compenso* non sia qui perfettamente applicabile.

Ma quando poi si tratta di stabilire in qual modo gli autori debbano ottenere questo compenso, allora cominciano le divergenze fra i pubblicisti.

Alcuni vorrebbero che la società stessa premiasse i produttori d'opere d'ingegno, lasciando poi libero a chiunque il riprodurre le copie di quelle opere. Ma questo sistema appena merita di essere menzionato, poichè a motivo dei tanti inconvenienti che presenta non ha mai raccolto che pochissimi suffragi. Per verità, ammesso un tal sistema, quali saranno i giudici dei lavori? Come ottenere un giusto apprezzamento del merito di questi? Chi garantisce che l'intrigo, la corruzione, non si facciano strada in mezzo ai giudicanti? Ed anche supponendoli inaccessibili ad ogni seduzione, animati dai più retti sentimenti, chi guarentisce ch'essi abbiano i lumi sufficienti per dare con piena conoscenza di causa l'ardua sentenza? E con qual criterio si fisserà l'ammontare del premio? A discernere tra i grandi e i mediocri per dare adeguata mercede, vuolsi

(osserva il Tommaseo) (1) un consesso di grandi, un consesso d'Iddii; invero troppo difficile a rinvenirsi sulla terra.

Queste e molte altre difficoltà che presenta il suesposto sistema han fatto sì che il medesimo non fu in nessun luogo accettato, ed invece da quasi tutte le legislazioni moderne è, come già dissi, assicurato agli autori il *diritto di copia* per cui essi, od i loro eredi od aventi causa hanno, per un dato tempo, il diritto esclusivo di riprodurre gli esemplari dell'opera pubblicata. Per tal guisa gli autori ottengono un compenso mediante l'esercizio di un vero diritto, ritraggono cioè un lucro direttamente dal loro prodotto, il qual lucro è maggiore o minore a seconda del maggior o minor successo che ottiene l'opera nel pubblico, giudice supremo della medesima.

Senonchè gli è appunto questa facoltà assicurata agli autori, che molti e valenti pubblicisti combattono; il giusto materiale compenso (essi dicono) dovuto agli autori è il provento che ritraggono dalla prima edizione della loro opera; la facoltà ad essi riservata di fare le edizioni successive è un privilegio ingiusto, un monopolio da abolirsi.

Vediamo adunque gli argomenti sui quali questi scrittori appoggiano la loro tesi. È bene però notare anzitutto una loro preziosa confessione.

Essi sentono, e non negano, che vi sia qualche cosa di ripugnante nell'accordare a chicchessia piena facoltà di riprodurre un'opera d'ingegno non appena questa è venuta alla luce; nel lasciare soltanto al povero autore la sterile compiacenza di veder ricercato, ammirato il suo lavoro senza ch'egli possa ricavarne un provento per l'avvenire; nel permettere che premio ad un'intelligenza operosa sia una vita di stenti e di miserie. Tuttavia essi si dichiarano costretti dalle esigenze dei principii razionali a non accettare il preteso diritto di copia. Il Ferrara, au-

(1) *Ispirazione ed Arte*, pag. 275. — V. anche RENOUARD, *Traité des droits d'auteurs*, parte III, § IX.

tore d'una splendida e severa requisitoria contro questo diritto, dopo d'aver citati molti esempi di scrittori vissuti in lotta colla più crudele miseria, perchè la legge non guarentiva loro alcun diritto sulle proprie opere, soggiunge: « Questi fatti urtano al certo coi più comuni e ragionevoli sensi del cuore umano e una specie d'istinto ci spinge a ribellarci contro a una condizione di cose che ha potuto crearli e che potrà riprodurli. Ma pure (continua ancora) poichè si tratta di violare un principio, è necessario che il sentimento non si affretti a precorrere la ragione. »

Importa adunque di ricercare se realmente il sentimento, il quale sarebbe tratto a riconoscere il diritto di copia (come ammettono i più insigni avversari di quel diritto), sia in urto colla ragione (nel qual caso bisognerà senza dubbio che quest'ultima prevalga), o se il moto istintivo del cuore non trovi invece approvazione e giustificazione nei dettati della ragione medesima.

Io non saprei meglio esporre i principali argomenti che si adducono contro il diritto di copia, che riassumendo quanto a questo proposito ebbe a scrivere l'insigne economista testè citato (1).

In primo luogo, esso dice, il preteso diritto di copia è contrario a giustizia.

Infatti, di regola generale, chi acquista un oggetto ne diviene assoluto proprietario, può trarne tutti i vantaggi possibili, può riprodurlo, se l'oggetto si presti ad essere riprodotto. Forsechè il venditore del grano pensò mai di vietare al compratore di convertirlo in semente e così moltiplicarlo? Or bene, perchè si dovrà derogare alla regola generale a danno di chi acquistò un libro, negando a co-

(1) V. Prefazione all' opera del Dunoyer nel vol. VII della *Biblioteca degli economisti*, 2ª serie. — La teoria del Ferrara sul diritto d'autore è pure seguita da Todde, op. cit. — Boccardo, *Trattato di economia politica*. Appendice al capo IV. — Saredo, *Corso di diritto costituzionale*. Lezione XLIII. — Siotto-Pintor, *Contro la proprietà intellettuale*, discorso. — Zeni, *Sui monopolii del pensiero*.

stui la facoltà di riprodurne le copie? È vero che a formare il prodotto *libro*, oltre ad un elemento materiale (carta, inchiostro, ecc.) concorse anche un elemento spirituale, ossia i pensieri dell'autore, per i quali questi ha pure diritto a retribuzione; ma questi pensieri, *materializzati* sulla carta, si mutano in merce, precisamente come le cognizioni agricole necessarie per produrre il grano quando si siano già incorporate nel grano raccoltosi. Ora a quella guisa che chi vende il grano non ha la strana pretesa che gli si paghi, oltre il prezzo del medesimo, un'altra somma per le cognizioni di cui ha dovuto far uso per produrlo, così l'autore, venduto una volta il suo libro, non debbe più esigere mediante il diritto di copia, una novella retribuzione per un'opera che, materializzata, come si disse, sulla carta, fu già completamente alienata.

Per accordare all'autore siffatto diritto, bisognerebbe (continua il Ferrara) che vi fosse realmente un gran disequilibrio tra l'elemento incorporeo e l'elemento materiale del libro; che l'opera dell'ingegno fosse economicamente molto superiore all'opera della mano. Ma è egli veramente così? Noi siamo troppo proclivi ad attenuare l'importanza dell'elemento corporeo, prendendolo isolatamente e recidendone tutto il passato, e ad esagerar l'importanza dell'opera d'ingegno attribuendole o quell' estensione che negammo all'altra o quell'originalità che non ebbe.

Che cos'è, per esempio, ciò che noi vediamo in un libro? Vediamo un tipografo, che lavorando con pochi pezzetti di piombo, con qualche oncia d'inchiostro, con alcune risme di carta, ha prodotto in due mesi lo *Spirito delle leggi*, l'opera con cui un Montesquieu rivela al mondo vent'anni d'ostinate e penose riflessioni. Ma all'autore noi diamo tutto il merito di tutto il lavoro passato, della sua educazione, della costanza che ha messo nel meditare sul soggetto delle sue ricerche; quanto al tipografo noi non

calcoliamo che anch'esso ha fatto il suo tirocinio, ha concentrato la sua attenzione sull'arte tipografica, ha passato la metà della vita stando dieci ore al giorno diritto avanti la cassa dei suoi tipi, ha convertito una parte della sua fortuna in piombi e legnami, in carta ed inchiostro, il cui consumo non gli rende sovente neppure il più meschino interesse; tutto ciò per noi non importa, egli, secondo noi, non ha nella produzione del libro che il meschinissimo titolo d'avervi lavorato attorno due mesi. Ecco (prosegue il Ferrara), una prima contraddizione economica presa dal punto di vista del merito tra uomo e uomo; vediamone un'altra che nasce dal confronto tra cosa e cosa.

Se si tratta d'un oggetto materiale, noi dimentichiamo che esso, tal quale trovasi oggidì costituito, è l'effetto di una sterminata massa di utilità che divennero successivamente gratuite. Il più meschino fra gli oggetti che oggi ci passano per le mani, racchiude in compendio, direi quasi, tutto lo scibile. L'immaginazione si perde ad analizzare le idee generatesi nel corso dei secoli e che ora si vengono a compendiare, per esempio, nella sola manifattura d'un chiodo. In origine, ciascuna di loro non fu che un'invenzione, un prodotto intellettuale. L'uman genere l'acquistò, l'applicò, lo svolse. Oggi ne fa uso senza saperlo, e quando parla d'un chiodo, non allude che ad un po' di ferro meccanicamente modificato, perchè non tiene alcun conto di tutta la massa delle idee che già si possiedono e nulla costano. Se a noi dunque è oggi possibile il giudicare che l'opera dell'autore primeggi su quella del tipografo, una prima ragione evidentemente si è perchè noi siamo abituati a non considerare in quest'ultima tutta la parte che più non siamo costretti di comperare a danaro, tutta la ricchezza immateriale che tacitamente e gratuitamente nell'arte tipografica si è trasfusa; fate che il tipografo debba pagarla, e l'azione meccanica della stampa d'un libro avrà

allora un'importanza sterminatamente maggiore che i venti anni di studio consumati dall'autore nell'apparecchiare il suo manoscritto.

Ma dal lato poi dell'elemento spirituale noi falsiamo ancora il calcolo, aumentandolo appunto di tutto ciò che nell'elemento materiale amiamo di trascurare. Ogni scrittore usa liberamente d'un immenso patrimonio di cognizioni per le quali niuno gli domanda il menomo prezzo e che pure formano il gran fondo di ciò ch'egli pensa o scrive. Egli non si è mosso dal suo gabinetto, non vive che da pochi anni, non ha dedicato che poche ore a riflettere sulle sue facoltà, eppure nel suo libro parla di tutti i paesi, cita avvenimenti di più secoli addietro, ragiona mirabilmente e convince i lettori... Come mai quest'uomo potè tanto racchiudere nella sua intelligenza? Sono i suoi antecessori che gli hanno profuso tanti tesori, egli non dovette che stendere la mano per prenderne e profittarne. Nella massima parte dei casi noi siamo tanto più dotti e tanto più il mondo ci ammira, quanto più abbiamo mietuto nell'immenso campo della scienza apparecchiata, gratuita, esposta al nostro comando. L'edifizio dell'umano sapere è tutto costituito a minuto mosaico; a nessun uomo fu dato il potere, d'un sol pezzo, formarne una parte di qualche rilievo.

Insomma, se mettiamo a confronto l'opera dell'artefice manuale con quella del sapiente, se resechiamo dal calcolo tutto ciò che non entri nel ciclo dello sforzo immediato e personale dei due produttori, la differenza che pareva enorme si attenua, e sarà forse difficile il sostenere che l'opera della mano non sia tante volte più penosa e più meritoria che quella dell'intelletto. In altri termini, il disquilibrio supposto è in grandissima parte illusorio; le produzioni immateriali presentano titoli affatto consimili a quelli che si ravvisano nelle materiali e nessuna ragione sufficiente vi ha perchè l'uno dei concorrenti al

prodotto acquisti un monopolio eccezionale spinto sino al diritto di vietare la riproduzione, cioè d'usurpare ai suoi simili la facoltà di lavorare sopra un'opera antecedentemente compiuta, alienata, messa alla disposizione del pubblico, entrata nel gran patrimonio comune del mondo.

È un errore (soggiunge il Ferrara) il confondere ciò che riceve un autore per prezzo del suo monopolio, con ciò che rendono le ricchezze materiali capitalizzate. Nella sfera degli oggetti materialmente occupabili la proprietà è titolo inerente alla natura delle cose, la convenzione umana non serve che a riconoscerla e regolarla; qui il proprietario della terra, della casa, del danaro è possessore di qualche cosa che manca alla società e può esserle utile; quante volte dunque la presta, rende un servigio e legittimamente riceve un prezzo che sotto nome di rendita, di pigione, d'interesse, rappresenta ad un tempo una parte dell'originario valore non ancora pagato, e la ricompensa del servigio attuale. Ma in fatto di cose immateriali, il proprietario possiede qualche cosa che non era occupabile in modo esclusivo se non ritenendola occulta; egli volle manifestarla incorporandola in qualche forma sensibile, la trasmise, la cedette alla società, fu pagato per ciò; la società ha quindi diritto a servirsene, e la fisica possibilità di riprodurla. Onde l'autore non può pretendere ad alcun corrispettivo a titolo di servigio reso, per le riproduzioni della propria opera.

Eppertanto, in linea di giustizia, è impossibile, secondo il Ferrara, sostenere il diritto d'autore. La preponderanza dell'elemento spirituale non v'è; e senza ricorrere ad essa non si saprebbe ove prendere un principio che ci conduca a costituire il pensiero in tale stato di eccezione che, per sua guarentigia, si soffochi il più legittimo, il più indispensabile fra i diritti dell'uomo, quello di lavorare collo aiuto degli elementi acquistati in modo legittimo.

Ma oltre all'essere ingiusto (prosegue il citato economista) il diritto d'autore è ancora dannoso.

In certi casi infatti esso si risolve in un'assoluta privazione di quel prodotto che pur sul mercato sarebbesi accolto con ispeciale favore, ed è quando le pretese degli autori sono tali da rendere affatto impossibile la riproduzione, quando cioè si convertono in un formale divieto. In altri casi poi, quando le pretese degli autori non si spingano sino a rendere affatto impossibile la ristampa, la difficultano certamente e la rincarano, senza di che il privilegio tornerebbe illusorio. L'inconveniente rimane, sebbene in proporzioni alquanto minori. Per gli uomini di ristretta fortuna ciò si riduce egualmente a privarli di tante letture alle quali avrebbero volentieri speso l'obolo loro, e quando si tratta di uomini a cui la forza delle loro inclinazioni o i bisogni della loro professione non permettano di rinunciare all'uso dei libri, il rincarimento si converte in una delle più stupide imposte che mai il genio fiscale abbia saputo inventare.

Ma almeno il diritto di copia varrà a rilevare la professione degli uomini studiosi dallo stato di economica depressione nella quale cade sovente? Sventuratamente (continua il Ferrara) l'esperienza dimostra che il privilegio accordato alle opere intellettuali ad altro non tende fuorchè ad alimentare smodatamente la letteratura leggera e lasciare agitarsi fra le antiche angustie gli studi gravi. « Esso servirà a far largamente pagare Dumas, ma non gioverà menomamente a Thierry che ha immolato i suoi occhi alla sua scienza; non gioverà ad Humboldt che ha arricchito il mondo di fatti anzichè subissarlo a vane parole » (Carey).

Meno ancora è da sperarsi da tale diritto la moltiplicazione dei dotti; chè se vi ha mezzo di farli sorgere, il migliore di tutti, e forse il solo, è il buon mercato dei

libri, il quale rivela da un lato ingegni che la mancanza di estesa pubblicità avrebbe lasciati nell'ombra e agevola da un altro l'ascensione dei grandi talenti.

Nè sarebbe a credere che il diritto di copia acceleri il progresso industriale dell'arte tipografica; chè un buon mezzo d'impoltronirla è quello di assicurarle il monopolio delle sue edizioni. La stampa che mostrò di saper meglio lottare contro tutti gli ostacoli fu quella del Belgio quando sentì vivissima la necessità di competere, respinta da tutti i Governi, proscritta, infamata, assimilata alla pirateria e al furto. Or quel che fece per un momento la stampa del Belgio lo farebbero tutte e sempre se la libera concorrenza ve le spingesse.

Per ultimo, il diritto di copia non è poi l'unico nè il miglior mezzo di rimunerazione che possano ottenere gli autori. Perchè, in primo luogo, se è possibile citare dei fatti che provino la mostruosa miseria da cui l'uomo di lettere è minacciato, ve n'ha altrettanti e più coll'aiuto dei quali si potrà dimostrare che forse non v'ha occupazione nel mondo alla quale siano serbate ricompense più larghe e frequenti. La storia allato ai dolori del Tasso e del Milton, è pronta a collocare la vita agiata del Petrarca e di Shakspeare, allato alla soffitta di Gian Giacomo e alle calze sdruscite di Corneille pone la signoria di Voltaire ed i palagi del Bembo; e quanto al sapere contemporaneo, la storia non può che trovare scandalose le sibaritiche dissipazioni che il diritto d'autori ha permesse ai romanzieri e poeti francesi. Del resto, il lavoro letterario è ben lontano dall'essere il solo che lasci dubbi i guadagni di chi l'intraprende; volgiamoci intorno e ci si dica qual è adunque l'uomo su questa terra che non debba lottare con tutte le avversità per procurarsi opportunità di lavoro e ricchezza di ricompense? Ma se l'uomo di lettere in certi casi soffre, egli è l'uomo per altro al quale, nella maggior parte dei casi, una onesta sussistenza non manca.

Egli non venderà il suo manoscritto così facilmente come il calzolaio ed il panattiere trovano compratori di scarpe e di pane; ma intanto bisogna ben riconoscere che il prezzo della sua manodopera non è poi tutto ciò che la società è pronta a dargli in compenso. La riputazione, il rispetto, l'amore degli uomini parranno probabilmente ben poco; ma le cariche, le magistrature, i gradi universitari, il profitto del giornalismo, le pensioni, i portafogli, quante volte non sono che il frutto spontaneo di un libro, il cui manoscritto non trovò chi il comprasse! L'uomo di lettere non vende il suo libro, è vero, ma se viene il momento difficile per la sua patria, è sul frontispizio del libro che gli occhi de' suoi concittadini si volgono. A lui talora non toccano che persecuzioni e miseria, ma spesso altresì, cacciato dalla patria, è il frontispizio d'un libro che gli fa da guida e lo salva; va dove tanti altri più produttori di lui stentan la vita ed egli, in grazia di un libro, trova asilo, soccorso e rispetto, trova una nuova società pronta a pagare in danari le sue parole.

Dopo avere il Ferrara addotti così i motivi pei quali crede che il diritto di copia, oltre all'essere ingiusto e dannoso all' interesse sociale, sia poi anche di pocó vantaggio per gli autori, egli propone come ultima conseguenza pratica del suo sistema e come misura amministrativa, non già come rigoroso principio di giustizia, che il diritto di riproduzione sia sospeso nel pubblico per quel tempo discreto (un tempo limitatissimo, cinque o dieci anni, per esempio) che sia necessario onde porre il produttore in grado di vendere la totalità del suo prodotto e difenderlo da quelle offese che, esercitandosi il diritto di copia, attaccherebbero troppo direttamente la proprietà della cosa prodotta. Se l'autore, (dice il Ferrara), dovesse trovarsi esposto a veder ripubblicato il suo libro appena lo ponga in vendita, la pubblicazione delle opere di qualche importanza sarebbe così

economicamente rischiosa da divenire impossibile. Ma la riflessione medesima che a ciò m'induce, mi costringerebbe a volere che, se avanti di spirare quel termine, la prima edizione sia già esaurita, il diritto di riproduzione non più appartenga all'autore solo, ma in concorrenza con lui a chiunque altro amasse di esercitarlo. —

Ho voluto esporre diffusamente (citando anzi quasi sempre le sue stesse parole) i ragionamenti del Ferrara perchè è raro il trovare uno scrittore che congiunga ad una profonda dottrina tanta chiarezza ed eleganza di dettato e perchè, per generale avviso, egli è riputato il più valente avversario del diritto d'autore.

Senonchè, a parlare sinceramente, debbo dichiarare che le sue argomentazioni, malgrado i tanti pregi per cui risplendono, non mi hanno potuto trarre alla sua opinione e che mi pare si possa (senza offendere i principii di giustizia e l'interesse sociale) seguire un sistema più soddisfacente per i poveri autori di quello propugnato dall'illustre economista.

Io non ho certamente l'audacia temeraria, la pretesa ridicola di erigermi ad avversario del Ferrara; ma intendo semplicemente di esporre i dubbi e le osservazioni cui mi sembra possano dar luogo i suoi ragionamenti surriferiti; e per procedere con maggior sicurezza nel difficile cammino in cui entro, invocherò in mio aiuto le opinioni d'insigni scrittori la cui autorità possa controbilanciare quella del pubblicista siciliano.

Egli adunque pone per base del suo sistema che il pensiero d'un autore si materializza nell'oggetto in cui si manifesta esteriormente e così si muta in merce.

Intorno a questo principio (il quale del resto non è che un logico corollario della sua teoria sui i prodotti immateriali i quali, secondo lui, non possono concepirsi esistenti di per sè soli, tutti i prodotti riposando necessariamente

su qualche fondo corporeo) mi pare si possa anzitutto muovere qualche dubbio.

Prendiamo infatti ad esaminare per esempio, un prodotto letterario o scientifico.

Un'opera letteraria o scientifica assume nella mente dell'autore vita e forma propria, prima ancora d'essere stata estrinsecata. È vero che l'autore, per minor fatica di mente suole scrivere la sua opera a misura che la compone; ma ciò non toglie che le singole parti dell'opera, per lo meno le singole idee, abbiano avuto esistenza prima della loro manifestazione esteriore. Non mancano, del resto, esempi di componimenti anche lunghi, che furono recati a termine dai loro autori senz'essere ridotti in iscritto. Narra di sè stesso Silvio Pellico che, rinchiuso nel tetro carcere dello Spielberg, e privato d'ogni cosa necessaria per iscrivere, poetava lunghe produzioni a memoria, le limava e tornava a limarle infinite volte e riducevale a quel segno di possibile finitezza che avrebbe ottenuto scrivendole. Così compose la tragedia *Leoniero da Dertona* e varie altre cose (1).

Or bene, finchè un'opera d'ingegno non è ancora uscita dalla mente di chi l'ha prodotta, finchè fa parte ancora dell'*io* dell'autore, niun dubbio ch'essa sia cosa eminentemente immateriale come immateriale è l'ingegno ond'è emanata.

Che se poi l'autore vuol comunicare il portato della sua intelligenza alle intelligenze de' suoi simili, egli può valersi anzitutto del mezzo meraviglioso della parola, grazie al quale trasmette altrui, con suoni articolati, le proprie idee. Tale è il mezzo per cui, stando alla comune tradizione, Omero avrebbe pubblicato i suoi poemi; egli non li avrebbe già scritti, ma sarebbero stati raccolti dal suo labbro per cura dei *rapsodi* che poi errando di città in città li avrebbero, recitandoli, fatti conoscere.

(1) V. *Mie prigioni*, C. LXXV.

Ma notiamolo bene: il suono della parola non è il concetto, sibbene il mezzo di trasmissione del concetto stesso. Quand'altri a noi favella, l'orecchio ci trasmetterà il suono delle parole; ma ciò che l'animo sente non è l'ondulazione sonora che percuote l'apparato uditivo, sono le verità che l'oratore ci addita, i sentimenti, gli affetti, che egli ci desta nel cuore (1).

Ma la parola parlata, siccome suono leggiero e fuggevole non poteva bastare all'uomo che brama poter conversare anche coi lontani e sopravvivere nelle opere del suo ingegno fino nei secoli più tardi. E a soddisfare questo suo desiderio immaginò la scrittura, per mezzo della quale i suoni articolati costituenti la parola vengono rappresentati da segni grafici permanenti; che sono quindi segni immediati della parola, mediati del pensiero. È vero che noi, per la lunga abitudine del leggere e dello scrivere, identifichiamo, immedesimiamo quasi la scrittura col pensiero ch'essa *mediatamente* rappresenta; ma non perciò è a dirsi che l'una cosa coll'altra si debba confondere. Eppertanto l'affermare come fa il Ferrara, che il pensiero si *materializza* sulla carta, gli è, mi sembra, l'abusare d'una metonimia gli è prendere il *segno per la cosa significata* (2). Onde quando taluno dice p. es. che ha comperato la *Divina Commedia*, non vuolsi già intendere ch'egli abbia fatto realmente acquisto del poema dantesco, sibbene del volume materiale mediante il quale il poema, ossia la serie dei pensieri onde consta quel poema, si manifesteranno alla sua intelligenza. Il pensiero sfugge per sua natura ad ogni

(1) Canonico, *Introduzione allo studio del diritto penale*, p. 177.

(2) *Materializzato* il pensiero! (esclama sdegnato il Siotto Pintor, coll'intenzione però di combattere tutt'altri che il Ferrara); su signori, fate largo a questo verme ognipossente che si chiama uomo, è a dire figlio della terra! Egli è vero ch'ei non può fare spirito del corpo, ma e' può rifondere lo spirito quasi un metallo e, stemperandolo in uno straccio di carta, farne una cosa materiale! (*Discorso cit.* pag. 17).

appropriazione esclusiva. Esso passa agli spiriti che lo ricevono senz'abbandonare lo spirito ond'emana; esso è come il fuoco che si comunica e si diffonde senza indebolirsi alla sua sorgente (1).

Quanto ho detto sin qui delle opere letterarie, ch'esse cioè si fanno pensandole e che la materia è soltanto un mezzo per cui si manifestano, è vero altresì delle opere artistiche *stricto sensu*. Onde quel trapotente ingegno del Buonarrotti, che pur se ne intendeva, scrivendo a un tal monsignore, diceva: « La S. V. mi manda a dire che io dipinga e non dubiti di niente. Io rispondo che *si dipinge col cervello e non colle mani.* » Parole degne d'un tanto genio, (osserva lo Scialoia) (2). Le figure terribili del giudizio universale che diconsi uscitedalle mani del Michelangelo sono dunque realmente uscite dal suo cervello. Il lavoro delle mani è secondario anche in una pittura o in una scultura di cui è parte certo assai più considerevole che non sia la scrittura materiale in un'opera di scienze o di lettere.

Per conseguenza anche la produzione artistica deve dirsi perfetta quando fu pienamente elaborata nella mente del suo autore. Che se poi questi per manifestarla sotto forme sensibili si serve di materia per sè stessa preziosa: se occorra una rara perizia e lunga abitudine anche per questa materiale esecuzione (come accade appunto per le opere di

(1) L'œuvre de l'auteur est une pensée, plus ou moins enveloppée, et qui existe en lui indépendamment de l'imprimerie, de l'écriture, je dirais presque de la parole elle-même. Le discours, dans lequel cette idée se formule; le papier, les caractères au moyen desquels ce discours, pensé d'abord, puis parlé, est fixé et rendu visible aux yeux, sont des *moyens de manifestation* dont l'idée se sert. C'est un produit étranger qui vient ici au secours de l'auteur, à peu près comme la sage-femme vient en aide à la femme qui accouche.

PROUDHON, *Les majorats litteraires*. Parte I, § 7.

(2) Relaz. cit. § 1.

pittura e scultura) saranno queste altrettante circostanze accessorie che influiranno sul valore dei singoli oggetti d'arte; ma il valore del vero *prodotto artistico* è sempre indipendente dalla materia in cui si estrinseca, dal lavoro che ha costato la sua materiale esecuzione. E certo nessuno contesterà che una figura in gesso od in argilla, ma opera di Canova sia artisticamente parlando mille volte più pregevole d'una statua in oro od in argento, ma destituita d'ogni merito estetico: a quella guisa che un letterato di sano criterio preferirà un volume meschinissimamente stampato, ma recante in fronte il nome di Virgilio o di Dante ad un volume d'una splendida esecuzione tipografica, ma non contenente che scipite frivolezze.

Stabilita così l'assoluta distinzione che vi ha fra l'opera dell'ingegno e la materia per cui essa si estrinseca, ne viene che a torto del Ferrara e dalla sua scuola s'imputa agli autori che si valgono del diritto di copia di commettere uno stellionato, vendendo e rivendendo ciò che già hanno venduto e rivenduto più volte. Ciò ch'essi vendono, sono gli oggetti materiali che rendono manifesto il prodotto del loro ingegno; non è questo prodotto stesso. Il paragone istituito dal Ferrara fra il compratore del grano e il compratore d'un libro non può quindi evidentemente sussistere. Chi compra del grano non acquista e non intende di acquistare altro che quel prodotto materiale; non vi ha in altra persona alcun diritto che limiti menomamente la sua proprietà su quel prodotto; e può perciò, se così gli piaccia, servirsene anche per moltiplicarlo. Per quel che spetta alle cognizioni agricole possedute dal coltivatore del grano (che costituiscono l'elemento incorporeo il quale concorse alla produzione del grano stesso) intanto riusciranno a lui proficue in quanto col loro mezzo avrà ottenuto un raccolto più bello e più copioso, ma esse non s'incorporano nel raccolto, come vorrebbe far credere il Ferrara, esse rimangono affatto ignote a chi

acquista il prodotto, onde sarebbe assurdo che per le medesime il coltivatore pretendesse esigere dall'acquisitore un soprappiù, una speciale retribuzione.

Invece chi acquista un libro ottiene un prodotto materiale, il volume, per mezzo del quale vuole e può giungere a conoscere il prodotto intellettuale, le idee dell'autore che nel volume sono significate. Non è più, (come nel caso precedente) la materia per sè stessa che il compratore ha in mira: ma la materia in quanto è strumento di manifestazione di un prodotto intellettuale. E mentre il libro corporeo diviene proprietà di chi l'acquista, il vero libro, il libro incorporeo (se così posso esprimermi) sfugge come già dissi, ad ogni occupazione esclusiva e si comunica a quanti leggano una copia dell'opera: quindi del prezzo che il compratore sborsa pel libro si dovran fare due parti: l'una (la quasi totalità del prezzo) che va al tipografo e rappresenta il corrispettivo per il volume materiale; l'altra (parte minima del prezzo) che va all'autore, e questa non rappresenta più il valore del libro intellettuale, ma serve a rimunerare il servigio che rende l'autore al lettore comunicandogli la propria opera per mezzo del volume stampato. Gli è appunto col farsi pagare questo servigio recato ai lettori che l'autore ottiene anche un giusto compenso alle fatiche e spese sostenute per la composizione dell'opera; onde se il possessore di un esemplare d'un libro lo riproducesse e ritraesse un lucro dalla riproduzione, verrebbe col fatto suo a sfruttare una cosa di cui ha acquistato soltanto l'uso, e diminuirebbe quei proventi che l'autore ha diritto d'aspettarsi dalla pubblicazione della sua opera. Che se fra i diritti inchiusi nel concetto sintetico di proprietà vi ha pur quello di servirsi della cosa posseduta, quale modello per farne altre ad essa simiglianti, il principio della coesistenza dei diritti esige che in questa parte il diritto di proprietà sia limitato perchè non leda il diritto dell'autore; a quella guisa (per servirmi di un esempio riferito dal Blakstone)

che chi ha fatto acquisto d'un biglietto per entrare al teatro od assistere ad un concerto, non avrebbe diritto di moltiplicarne le copie per venderle.

Quindi risulta che quando un autore intraprende una nuova edizione della propria opera, si vale di un suo esclusivo diritto, reca un effettivo e reale servigio alla società ed ha quindi giusta ragione ad un nuovo compenso. L'asserzione del Ferrara che i prodotti immateriali non possano costituire un capitale perchè s'incorporano necessariamente in una forma sensibile la quale, essendo pagata da chi l'acquista, può essere da costui riprodotta mi sembra risulti ad evidenza erronea dopo le cose suesposte. E quanto al dire che dopo la prima pubblicazione d'un opera la società abbia la fisica possibilità di riprodurla e che in conseguenza l'autore non rende più alcun servigio riproducendola egli stesso, onde venga meno in lui il titolo ad un compenso, mi pare che ciò sia argomentare troppo facilmente dalla possibilità materiale alla possibilità giuridica, mi pare sia anzi professare un culto al diritto della forza. L'opinione di coloro che riponevano il fondamento del diritto di proprietà nella leggi positive osservando che senza di queste nissuno avrebbe la certezza di poter esclusivamente godere e disporre di certe determinate cose, fu ad evidenza chiarita erronea. Perciocchè se è vero che il diritto di proprietà, al pari di qualunque altro diritto, verrebbe spesse volte manomesso e violato se mancasse la protezione della legge positiva, è vero del pari che l'esistenza del diritto è indipendente dalla possibilità e dall'attuazione della sua violazione (1). Quindi, dalla fisica possibilità che ha la società di riprodurre un'opera pubblicata, non si può logicamente inferire ch'essa abbia il diritto di farlo (2).

(1) Mattirolo, *Principii di filosofia del diritto*, nº 94 e 194.

(2) Fra tutti i diritti, quello d'autore è certamente uno dei più bisognevoli della protezione della legge positiva. Se colla privata vigilanza,

Colle cose sin qui esposte mi sembra riesca agevole lo spiegare perchè all'autore si dia il merito di tutto il lavoro passato ed al tipografo non si accordi nella produzione del libro che il meschino titolo di avervi meccanicamente lavorato attorno pochi giorni od al più alcuni mesi. Tanto il tipografo come l'autore posseggono un capitale distinto e separato dal quale hanno diritto di ricavare un provento. Il capitale del primo è costituito dalle fatiche e dalle spese sostenute per apprendere la sua professione e per metter su l'officina in cui l'esercita. Grazie a quel capitale egli può con tutta facilità stampare una infinità di opere diverse; onde i singoli esemplari di un libro non rappresentano, non concentrano in sè questo capitale; essi lo suppongono bensì preesistente, essi contribuiscono bensì a farlo fruttare (perchè il prezzo d'ogni esemplare non è soltanto l'equivalente della materia di cui consta e del lavoro attuale necessario a produrlo, ma contiene anche un interesse del *capitale fisso* impiegato dal tipografo,) ma, lo ripeto, non sono quel capitale stesso, non sono che un prodotto il quale, grazie a quel capitale, si può in brevissimo tempo ottenere.

Invece il capitale dell'autore è tutto nell'opera che il suo ingegno ha creato e che in sè compendia le meditazioni, le veglie, i sudori di lunghi anni; quest'opera, sia pur anche pubblicata a migliaia di copie, si manifesta nella sua integrità ai lettori delle singole copie; perciò niuna meraviglia che quanto all'autore si apprezzi tutto il suo lavoro passato mentre nel volume che si ha fra le mani non si vegga che il frutto d'un lavoro di pochi giorni. In questo apprezzamento non mi sembra si contenga alcuna

colle cautele e coi provvedimenti individuali può il cittadino tutelare una gran parte de' suoi diritti, quello di cui parliamo si affida e riposa unicamente sotto l'egida della legge. Ma non per questo può dirsi che il diritto d'autore sia mera creazione della legge positiva come piacque a taluno di affermare.

ingiustizia verso il tipografo nè alcuna contraddizione economica. Se per produrre un solo esemplare occorresse anche da parte del tipografo un lavoro di molti anni quell'esemplare acquisterebbe pure un' importanza immensamente maggiore di quella che abbia attualmente. Questa verità, che il semplice buon senso riconosce evidente, ha avuto per lunghissimo tempo una pratica conferma. Infatti prima della scoperta della stampa un libro era il frutto d'un lungo e penoso lavoro d'un copista, un vero miracolo di pazienza; ma appunto perciò esso era un oggetto di lusso intellettuale, un tesoro che si custodiva gelosamente sotto buoni serrami e di cui non di rado si faceva la vendita per atto davanti notaio (1).

Ma, come vedemmo, il Ferrara dopo aver istituito un confronto fra autore e tipografo, per vieppiù dimostrare come l'opera intellettuale non preponderi, economicamente parlando, sul volume materiale, passa a disaminare, e direi quasi, notomizzare gli elementi onde questo e quella sono composti; trova che nel libro corporeo sta trasfusa e inavvertita una immensa ricchezza immateriale la quale se si dovesse pagar dal tipografo, l'azione meccanica della stampa di un libro avrebbe un'importanza sterminatamente maggiore che i vent'anni di studio consumati da un Montesquieu per apparecchiare il suo manoscritto; — trova per contro che in ogni opera d'ingegno vi ha una quantità grandissima di concetti che non sono creazione dell'autore, ma che questi tolse ad imprestito dal patrimonio intellettuale comune; e quindi conchiude non essere che illusoria la preeminenza dell'elemento immateriale del libro sul corporeo; non esservi ragione per cui questo debba avere un valore economico superiore a quello.

Ma anche riconoscendo come vere le premesse del Fer-

(1) v. Grimont. *Manuel-Annuairè de l'imprimerie, de la librairie et de la presse.* Paris, 1855. pag. 2.

rara, non mi sembra se ne possano trarre le conseguenze ch'egli ne deduce.

Egli è verissimo che una immensa ricchezza immateriale concorre inavvertita alla produzione di un libro; in altri termini, è verissimo che, come tutte le altre industrie, anche la tipografica è il risultato di un numero infinito di scoperte che l'umana intelligenza fece nel campo della scienza, e che poscia ridusse a pratiche applicazioni; ma quel che non può ammettersi si è la possibilità che il tipografo debba comprare quella ricchezza immateriale, debba cioè pagare un tributo ai successori dei primitivi scopritori per poter far uso delle macchine o dei procedimenti tipografici da questi trovati. Se infatti la perpetuità della così detta proprietà letteraria ed artistica non può (e lo vedremo più innanzi) trovar valido fondamento in diritto, tanto meno può ammettersi (e ciò pure cercherò di dimostrare a suo luogo) la perpetuità delle privative industriali e per conseguenza le altrui scoperte passando, dopo breve lasso di tempo, nel tesoro comune delle cognizioni umane, nulla dovrà per esse a buon diritto pagare il tipografo, e quindi non è meraviglia che, economicamente parlando, non si tenga conto della ricchezza immateriale mercè la quale il volume materiale ha potuto essere prodotto.

Per quel che riguarda l'opera dell'autore, io certamente non mi attenterò di negare quello che il Ferrara ha sì luminosamente dimostrato, che, cioè, una gran parte delle idee onde consta un'opera d'ingegno sono state tolte dal vasto patrimonio intellettuale dell'umanità. È questa una verità incontestabile e che (come vedremo più sotto) serve a giustificare le moderne legislazioni le quali mentre riconobbero il diritto d'autore, gli prefissero però una durata temporaria. Ma essa non toglie tuttavia che la composizione d'un'opera non costi pur sempre gravissime fatiche all'autore. Il pregio in cui si tengono i lavori anche di mera erudizione (purchè sia questa vera e profonda)

è chiara prova che il raccogliere dai lavori altrui i concetti opportuni e il disporli convenientemente non è cosa sì agevole come mostra di credere il Ferrara. E infatti se uno scrittore vuol realmente fare un' opera coscienziosa ed elaborata, potrà bensì valersi delle fatiche de' suoi antecessori ma non debbe per comporla, ciecamente attingere a qualsiasi fonte, non debbe accettare le idee d'un autore se non dietro critica e ponderata disamina delle medesime, e dopo aver studiato accuratamente e per intiero i lavori a cui ricorre. Facendo altrimenti, accogliendo cioè troppo inconsideratamente nelle sue pagine i concetti altrui, esso correrà facile rischio di prendere gravi abbagli, di cadere in errori rilevantissimi, di attribuire ad uno scrittore concetti che mai non ebbe (1). Onde a ragione il Montesquieu nella prefazione al suo *Spirito delle leggi* scriveva: *Je demande une grâce... c'est d'approuver, ou de condamner le livre entier et non pas quelques phrases. Si l'on veut chercher le dessein de l'auteur, on ne le peut bien découvrir que dans le dessein de l'ouvrage.*

Per conseguenza se uno scrittore, qualunque sia l'argomento che voglia trattare, trova una quantità stragrande di materiali di cui può servirsi per l'opera sua, non può negarsi che il suo ingegno debba attendere ad uno studio forte e severo, per raccogliere i concetti de' suoi antecessori, debba anzi in certa guisa mentalmente rifare i lavori altrui prima di valersene.

Ma supposto pure che per far tesoro degli altrui pensamenti non debba lo scrittore durare alcuna fatica, se egli sa evitare la taccia di plagiario, se cioè, riesce a sprigionare i concetti dalla forma in cui li trova investiti e a dar loro

(1) È in generale applicabile a chiunque studia un autore il precetto che Celso dà in particolare al giudice ed al giureconsulto: *Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, judicare vel respondere.*

una nuova apparenza, avrà ancora un lavoro difficilissimo da eseguire. Uno scrittore, ad esempio, che esponga in forma amena e piacevole una materia per sè arida, disadorna ed astratta, che sappia renderla popolare, dipingendo alla fantasia ciò che prima poteva apprendersi dalla sola intelligenza; ha incontestabilmente un merito grandissimo, perchè ha rese facilmente accessibili quelle verità che prima soltanto con intenso studio, con gravi sforzi si potevano acquistare. Egli non avrà forse enunciata nella sua opera alcuna idea nuova; ma per altra parte avrà dovuto superare tanti ostacoli per raggiungere l'intento che si era prefisso, che ben potrà dirsi novello creatore dei concetti che espone.

Un illustre scrittore francese incomincia la sua opera che gli valse fama immortale, con queste parole: *Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes et qui pensent* (1). Asserzione indubitabilmente non ammessibile, perchè contrastata dal fatto che immensi sono ancora i campi inesplorati del vero; e smentita del resto splendidamente dalle pagine di quel libro istesso in capo al quale era stata posta. Ma anche ritenendo fondata quella proposizione non ne verrebbe perciò che in avvenire ogni scrittore dovrebbe essere di necessità plagiario; poichè tanti sono gli aspetti sotto cui la verità può essere rappresentata, quanti gli umani ingegni; e se le doti dell'intelligenza non rifulgerebbero più nella novità dei concetti, si manifesterebbero pur sempre nella bellezza della forma: onde il predominio dell'opera intellettuale sulla materiale, tenuto conto delle fatiche che l'una e l'altra esige, sarebbe pur sempre innegabile.

Riassumendo pertanto brevemente le osservazioni fatte fin qui alla teoria del Ferrara, dirò che il diritto di copia mi sembra riposi evidentemente sopra un concetto di asso-

(1) La Bruyère, *Caractères*, Ch. I.

luta giustizia. Il prodotto intellettuale ha un'esistenza tutta sua propria; è di sua essenza spirituale come la fonte da cui dimana. Esso è di più un vero capitale per il suo autore, poichè la sua formazione, al pari della formazione dei capitali materiali, richiese lunghe fatiche, sacrifizi e travagli. Quindi come legittimo è l'interesse del capitale, legittimo è il corrispettivo che l'autore ritragge per l'uso che agli altri conceda della sua opera; e come per comunicare altrui la sua opera debbe valersi di mezzi sensibili di manifestazione, così dovrà a lui solo esser lecito di moltiplicare quanto gli piaccia cotali mezzi.

Che se passiamo a considerare la questione sotto l'aspetto dell'utilità, mi pare che i vantaggi derivanti dal diritto di copia superino di gran lunga gl'inconvenienti cui esso possa per avventura dar luogo.

Il Ferrara dice che in certi casi il diritto di copia si risolve in un'assoluta privazione dell'opera dell'autore, come quando le pretese degli autori sono tali da rendere affatto impossibile la riproduzione. Veramente questa difficoltà non dovrebbe avere gran peso dopochè si è dimostrato che il diritto d'autore è fondato in giustizia. Se all'autore unicamente spetta la facoltà di copia, può usarne a suo talento. Egli (osserva il Manzoni) (1) avrebbe potuto con pieno diritto sottrarre affatto al pubblico la sua opera; la pubblicò una volta; perchè non potrà subordinare una riproduzione di essa a quelle condizioni cui più gli piaccia? È vero che se si tratta d'un lavoro molto pregevole la società ritrarrebbe grande vantaggio da una nuova pubblicazione; ma che perciò? Vorremo noi tornare a quella scuola che pone per suprema legge l'interesse generale ed a questo sacrifica i diritti individuali? Se il proprietario di un fondo chiede un prezzo esorbitante pei frutti che da quello raccoglie, non troverà probabilmente compratori e quindi

(1) Lettera a Boccardo.

recherà danno a sè ed indirettamente anche alla società; ma in fin de' conti, così facendo esso non esce dalla sfera de' suoi diritti e nessuno potrà legittimamente costringerlo ad agire altrimenti.

Del resto non mi sembra che i casi temuti dal Ferrara, nei quali le pretese esorbitanti degli autori impediscono successive edizioni, debbano presentarsi molto frequenti; appunto perchè, come avverte il Manzoni (1), chi vuol vendere una merce qualunque è costretto a proporzionare il prezzo non alla sua cupidigia, ma alla probabilità di trovar de' compratori.

Ma il danno maggiore accennato dal Ferrara e che è inevitabile conseguenza del diritto d'autori, si è il rincarimento dei libri. E certamente se i libri, sopratutto poi se libri buoni, si potessero avere a prezzo mitissimo, la istruzione, questa luce delle intelligenze, avrebbe mezzo di diffondersi con somma rapidità. Ma non è questa una ragione sufficiente per dimenticare i diritti dei poveri autori i quali, se hanno consumata la loro vita a comporre libri, è giusto ne ritraggano i mezzi di sussistenza. Dire che sarebbe meglio passare un ponte senza pagare il pedaggio che serve a rimborsare le spese di costruzione; che si amerebbe esser difesi da un esercito senza pagare i soldati, giudicati dai tribunali senza pagare i magistrati, sarebbe, (osserva il Renouard), la strana pretesa di tutto prendere nella società senza mettervi nulla e di sfruttare i nostri simili come se non fossero eguali a noi: sarebbe il sovvertimento d'ogni idea sociale.

L'ingiustizia di quella pretesa fu, a quanto pare, posta molto bene in luce anche dal Comte: « Quanto a coloro, dice egli, che s'immaginano che per diffondere rapidamente i lumi convenga dare a chicchessia la facoltà di moltiplicare indefinitamente le copie d'uno scritto, dal momento

(1) Lettera citata.

ch'esso è comparso, e che non si possano mettere le produzioni letterarie sulla stessa linea che tutte le altre produzioni umane senza nuocere ai progressi della civiltà, è a meravigliare che non abbiano fatto un passo di più per raggiungere più presto l'intento. Perchè, dopo aver proclamato che tutti i librai hanno il diritto di moltiplicare gratuitamente le copie d'ogni scritto che abbia vista la luce, non riconoscono essi a tutti i lettori il diritto di fornirsi di libri presso i librai senza pagarli? »

« Si dirà senza dubbio (prosegue egli) che questo mezzo non avrebbe che una utilità passeggera: che i librai non potrebbero più stampare dei libri se le loro botteghe fossero messe a sacco; e che non possono esercitare il loro commercio se non in quanto questo assicura loro i mezzi di esistenza e in quanto hanno tutelate le loro proprietà. Questo è incontestabile: ma gli è difficile di capire come mai ciò che è una verità evidente per quelli che vendono libri non sarebbe vero per quelli che li compongono; si penserebbe egli forse che per produrre un libro il libraio sia un uomo più necessario che l'autore? (1) »

Del resto non vuolsi qui pretermettere una curiosa osservazione. Fra le nazioni d'Europa nelle quali la coltura intellettuale è maggiormente diffusa, primeggiano l'Inghilterra, la Germania, la Danimarca, come risulta dalle ricerche più recenti fattesi sullo stato della pubblica istruzione in Europa. Or bene, in Inghilterra fino dal 1710, in Danimarca fino dal 1746, in molti Stati di Germania fin dagli ultimi anni del secolo scorso furono tutelati con apposite leggi i diritti degli autori. Per contro sono ancora al dì d'oggi assai addietro nella via dell'incivilimento molte nazioni in cui soltanto in tempi ben più recenti furono riconosciuti quei diritti. Io non voglio certamente dare maggiore importanza a questo fatto di quel che si meriti, ma mi pare che dal

(1) *Traité de la proprieté.* 6.31.

medesimo una cosa risulti incontestabile: ed è che qualora si voglia veramente la diffusione dell'istruzione, il progresso intellettuale del popolo, i diritti d'autore non sono d'ostacolo, anzi si conciliano benissimo con questo progresso: e se « l'economia politica, la morale, la sana politica non conoscono in tutta la congerie dei mali da cui l'uman genere è logorato, qualcuno che debba più spaventarle di quel che può l'ignoranza, o qualcuno che nell'ignoranza non abbia la sua radice, (1) » l'esempio delle nazioni che ho sovra menzionate è, mi pare, una splendida prova che si può portar rimedio a quel male senza defraudare gli autori di un compenso alle loro fatiche, compenso che ben mi sembra meritevole di una denominazione più nobile che quella datagli dal Ferrara chiamandolo *una stupida imposta!* I popoli che menando una vita molle e neghittosa consumano nelle basse soddisfazioni del senso il poco che guadagnano, mi pare che veramente si assoggettano a pagare una vergognosa, una *stupida imposta* ai loro brutali appetiti: ma i popoli laboriosi ed onesti, che trovano le loro delizie nell'appagare le nobili aspirazioni dell'intelligenza non diranno gravoso il compenso dovuto agli autori che loro offrono il pane dell'istruzione, e quanto risparmiano sui volgari godimenti sarà loro più che sufficiente per pagare agli autori quel tributo che una rigorosa giustizia vuole loro sia dato.

Che se il diritto di riproduzione non può dirsi dannoso alla società, mi pare d'altra parte ch'esso sia realmente vantaggioso agli autori. Secondo il Ferrara, il privilegio accordato alle opere intellettuali ad altro non tende fuorchè ad alimentare fondatamente la letteratura leggera lasciando agitarsi fra le antiche angustie gli studi gravi. Certamente chi imprende un' opera di gran mole, lunga, difficile, tale da non poterla pubblicare che negli ultimi

(1) FERRARA Prefaz. cit.

anni della sua vita, non può sperare di ricavarne gran frutto egli stesso: ma forsechè non è stimolo possente all'attività dell'uomo il pensiero che il suo lavoro sarà proficuo a quelle persone più caramente dilette, ch'egli lascierà dopo di sè sulla terra? E sarà un giusto motivo per negare altrui un dovuto compenso la considerazione che tardi solamente egli può conseguirlo?

Inoltre, se le opere serie non dànno ai loro autori così ampi guadagni come le opere leggere, ciò deriva dalla stessa loro natura, per cui non possono indirizzarsi ad una folla di lettori, ma solo ad un piccol numero d'intelligenze elette, capaci di comprenderle e d'apprezzarle; ma per contro esse hanno questo vantaggio che mentre le opere leggere conformandosi al gusto, all'indole di ciaschedun popolo difficilmente ne oltrepassano i confini, le opere lungamente meditate trovano degna accoglienza e considerevole smercio anche all'estero. Epperciò se anche all'estero l'autore troverà protetti i suoi diritti mediante apposite convenzioni internazionali, il profitto che egli ricaverà dal suo lavoro non sarà indegno premio alle sue elucubrazioni.

Del resto, se un popolo antepone agli studi gravi le frivole letture, se tiene in pregio quella deplorevole fecondità la quale, come si esprimeva non ha guari Giulio Simon, *moltiplica gli scritti e sopprime le opere*, se quindi presso di lui il romanziere vive nell'opulenza e povero lo scienziato, è questa una condizione di cose che deriva da ben altra cagione che dalla legge sui diritti d'autore. I libri di cui un popolo fa maggior consumo indicano quale sia il suo stato intellettuale e morale; come dai cibi di cui si nutre un individuo possiamo arguire quale sia lo stato di sua salute. Un popolo che attraversi un periodo di decadenza, troverà le sue delizie nelle opere vane e superficiali, in cui il diletto sia maggiore dell'istruzione; un popolo giunto ad alto grado di progresso intellettuale

è morale amerà applicarsi a studi severi e profondi e nel suo seno, come in sede loro propizia, fioriranno i cultori delle austere discipline e saranno degnamente rimeritati.

Ma come sorgeranno dagl'infimi strati della società i dotti, ha chiesto ancora il Ferrara, col caro prezzo dei libri?

A me sembra che chi veramente anela a sollevarsi, a nobilitarsi mediante la coltura dell'intelletto, non debbe trovare il maggiore ostacolo nel tributo che gli toccherà pagare agli autori. Che anzi, chi si trova avviato in una professione umile sì, ma da cui ritrae un guadagno certo e sicuro, come mai potrebbe indursi ad abbandonarla per seguire gl'impulsi dell'animo che lo spingono a dedicarsi al culto delle lettere e delle arti, se queste, oltre ad un avvenire di fama e di gloria non gli promettessero anche una vita agiata, un degno premio a' suoi sacrifizi?

Quanto al temuto incoveniente che il diritto di copia impedisca alle opere d'ingegno d'acquistare rapidamente un'estesa pubblicità, ch'esso lasci nell'ombra quel talento che avrebbe potuto brillare agli occhi del mondo, mi pare che l'autore abbia facilissimo mezzo di porvi, qualora il voglia, riparo.

Ognuno può, per regola generale, rinunziare ai proprii diritti acquisiti; or chi vieterà ad un autore di rinunziare ai diritti che gli spettano sulla sua opera, lasciando libero a chicchessia di riprodurla liberamente? Se egli vuole per tal guisa diffondere più celeremente la sua fama, chi gli farà impedimento? Ma ad una legge, quale la vorrebbe il Ferrara, che dicesse agli autori: « Affinchè il vostro nome suoni più presto famoso per tutto il mondo, io accordo a qualunque persona la facoltà di ripubblicare le vostre opere appena le avrete poste in luce » gli autori, credo, non mancherebbero di rispondere, e con ragione: « Si lasci pure a noi soli la cura di provvedere alla nostra fama, e noi procacceremo d'ottenerla senza rinunziare a quel po'

di guadagno che abbiamo diritto di aspettarci dai nostri lavori; perchè già, in questo basso mondo, di sola gloria non si può vivere. »

E veramente se noi guardiamo a quei tempi, da noi non molto ancora discosti, in cui le legislazioni, più che non oggi, conformi ai voti del Ferrara, mal tutelavano i diritti degli autori, ci si offrirà il doloroso spettacolo di scrittori, saliti in fama altissima per le loro opere, posti nell'incapacità di ricavare dalle medesime alcun profitto economico. Per non citare che due esempi: Carlo Botta, ammirato ed applaudito al di qua e al di là dell'Atlantico per la sua *Storia della guerra dell'indipendenza d'America*, che veniva ristampata in moltissimi luoghi diversi senza sua saputa, fu costretto per sopperire a domestiche necessità, a vendere a peso di carta metà dell'edizione fattane per suo conto. Alessandro Manzoni narra d'aver acceso molte volte il fuoco con esemplari di scritti suoi, stampati a sue spese, mentre le numerose contraffazioni dei medesimi si spacciavano con tutta facilità per tutta Italia (1).

Niuna meraviglia quindi se ai dì nostri in cui la protezione delle opere dell'ingegno è stata persino eretta a principio di diritto internazionale, ben pochi sono gli scrittori che non approfittino delle guarentigie che la società loro offre, ben pochi sono quelli che non cerchino di conciliare il desiderio di un' estesa pubblicità col desiderio di un pecuniario compenso per le sostenute fatiche.

Neppure l'arte tipografica resterebbe, credo, avvantaggiata dall'abolizione dei diritti d'autore. Anzi, chi consulti la storia, vedrà che, prima ancora degli autori, gli stampatori reclamarono *un privilegio* in proprio favore; vedrà che i progressi dell'arte tipografica hanno accompagnato e seguito sempre i progressi fatti dalle legislazioni nel riconoscimento dei diritti d'autore. Il Ferrara encomia la

(1) Lettera citata.

stampa del Belgio per il buon mercato delle sue edizioni contraffatte e la propone come esempio di quel che possa la concorrenza. Ma, come rettamente osserva l'Orrù (1), i buoni effetti della concorrenza consistono nel produrre la stessa merce a minor costo e di maggior bontà; ora le edizioni del Belgio eran fatte su carta gialliccia, con caratteri eccessivamente minuti, e poco corrette, mentre le edizioni originali, fatte sotto l'egida della legge, sia per la bontà della carta che per la nitidezza dei tipi e la correttezza della stampa erano ad esse molto superiori; il che prova, a mio avviso, che anche l'arte tipografica non può non fiorir maggiormente sotto l'impero di una legge in grazia alla quale un editore, rendendosi cessionario dei diritti di un autore, può accingersi ad una pubblicazione anche costosa, pregevole dal lato dell'esecuzione materiale, colla certezza che l'opera non sarà ristampata da altri torchi, e che così non avrà inutilmente gettato il suo denaro.

Per ultimo il Ferrara sostiene che anche senza il diritto di copia gli scrittori hanno mezzo di ottenere una conveniente rimunerazione. Se questa proposizione fosse ammessibile, sarebbe inutile qualsiasi ricerca sul vero fondamento di tal diritto; poichè in tanto si vuol dimostrarne la giustizia in quanto questa legittima l'esclusivo godimento dell'opera medesima per parte dell'autore. Ma quali sono gli argomenti addotti dal Ferrara a sostegno della sua tesi? Se vi furono dei letterati poveri, dice egli, ve ne furono eziandio dei ricchi anche senza il diritto d'autore. Ma oltrecchè non sempre il genio va congiunto alla miseria, ed ama anzi talvolta di unire il suo splendore allo splendore delle ricchezze; vuolsi osservare che se per l'addietro l'ingegno senza fortuna si sottrasse più d'una volta alle angustie della povertà, lo dovette quasi sempre alla protezione dei grandi, dei quali non è possibile conciliarsi

(1) *Sulla proprietà letteraria. Considerazioni* — Cagliari 1854.

e mantenersi il favore se non col sacrifizio della propria indipendenza e delle proprie convinzioni, con un servile ossequio, con una cortigiana adulazione (1).

Ammettendo invece il diritto di copia, ciascun scrittore siccome riceve un profitto direttamente dalle sue produzioni, può esercitare il proprio ingegno senza rinunziare alla sua libertà, senz'avvilire quella dignità della propria persona, che dev'essere preziosissima per ogni uomo che si rispetti.

Ed appunto questo rilevante vantaggio che presenta il diritto di copia, ci spiega le vive istanze fatte dagli scrittori per ottenere ch'esso fosse riconosciuto dai legislatori. Per verità, se interroghiamo la storia, essa ci dirà che fu in seguito ad insistenti domande degli autori stessi che furono promulgati in Francia i regolamenti del 1777, le leggi del 1791 e 1793 a tutela dei loro diritti; ci dirà che furono ancora gli autori quelli che chiesero successivamente maggiori guarentigie per quei loro diritti; ci dirà infine che ogni atto internazionale per cui le opere intellettuali vengano più efficacemente tutelate, è salutato con plauso dai letterati e dagli artisti.

Del resto sarà verissimo ciò che afferma il Ferrara, che, cioè, quel diritto abbia dato luogo a « sibaritiche dissipazioni. » Ma di che non abusa l'uomo? E se si dovessero abbattere tutte quelle istituzioni di cui si è fatto abuso, quale mai resterebbe ancora in piedi?

(1) I mezzi di sussistenza sono frutto del lavoro e quando la legge non riconosce nè garantisce il frutto del lavoro del letterato e dell'artista non fa che negargli la sussistenza, dannarlo alla miseria ed al delitto. Dico il delitto, non già nel senso che il volgo suol dare a questa parola, ma in senso più alto, in quello della corruzione, dell'adulazione, della menzogna, del falso indirizzo dei pensieri, delle dottrine e delle cose, dell'occulta vendita della propria coscienza; delitti senza dubbio più enormi di qualunque altro in quanto frustrano i benefizi della civiltà, demoralizzano la società e guastano tutto. (Art. dell'avv. R. Drago nella *Gazzetta dei Tribunali* di Genova, serie prima, p. 68, anno 1863.)

Ma, soggiungeva ancora lo stesso economista, non è soltanto lo scrittore che conduca sovente una vita povera e disagiata: volgiamoci d'attorno e vediamo qual è l'uomo il quale non debba lottare con mille avversità per procurarsi lavoro e possibilità di guadagno.

Al che mi pare si possa rispondere che niuno ha chiesto mai per gli autori un trattamento privilegiato, un' assicurazione ch'essi troveranno a smerciare i loro prodotti; se essi pubblicano un lavoro, si espongono come qualunque altro produttore ad un rischio; il libro può piacere, ma può anche (come dice Manzoni) esser lasciato dormire nelle vetrine. A questa possibile contingenza ci pensi l'autore; ma non venga messo fuori del diritto comune, non gli sia negata quella facoltà che a tutti i produttori spetta, di poter cioè trarre esclusivamente profitto dal proprio lavoro, non gli sia riservata la triste sorte della lampada costretta per illuminare gli altri a consumare sè stessa, non sia come il Prometeo della favola condannato ad un doloroso martirio per aver portato sulla terra la celeste favilla.

Io non voglio con ciò affermare che un autore se vuole innalzarsi sopra i mediocri, non debba aspirare a compensi di un ordine ben più nobile ed elevato che non sia un lucro pecuniario. Michelangiolo, vedendo un dipinto fatto per guadagno, disse a ragione: « Costui non farà mai bene finchè non mira che ad arricchire. » Ma se il produttore di ricchezze immateriali ha in immateriali rimunerazioni il più desiderato premio, ciò non toglie che a lui sian pure dovute rimunerazioni men nobili sì, ma tuttavia attese le esigenze dell'umana natura, indispensabili. « Dicesi (osserva lo Scialoia) (1) che la gloria è vera ricompensa dello scrittore e dell'artista. Noi non neghiamo che sia la maggior parte, la più ambita del compenso: ma

(1) Relaz. cit. § 1.

non possiamo ammettere che sia l'unica e sola. Perciocchè se pur divino è l'adagio che *l' uomo non vive di solo pane*, niuno ha mai sostenuto che vi siano uomini che possan vivere di sola gloria e che per incoraggiare la gente a far opere gloriose, sia conveniente ed utile lasciarla senza pane. Anzi uno dei più grandi scrittori in divinità, disse sensatamente che Iddio soltanto « di tutte le opere create non vuole per sè altra rendita che l'onore e la gloria » (*Pallavicino*, Perf. Crist., Lib. III, C. 8) (1).

Quanto alle rimunerazioni lucrose che possa aspettarsi un autore e che, a detta del Ferrara, ben equivalgono al diritto di copia, quali sarebbero le cariche, le pensioni, ecc. mi sembra ch' esse non siano sempre facili ad ottenersi e che, in ogni caso, non costituiscano il miglior mezzo di ricompensare l'autore. Non sempre il letterato e l'artista ama di abbandonare il tranquillo recesso della sua vita privata per gettarsi nelle agitazioni della vita pubblica; non sempre chi consumò la vita in pure astratte speculazioni ha la sufficiente esperienza per il pratico maneggio degli affari. Il diritto di copia a me sembra pur sempre la rimunerazione più semplice, più naturale e ad un tempo fondata sopra un incontestabile diritto.

Dopo ciò sarebbe superfluo il dimostrare l'assoluta inammessibilità della proposta del Ferrara per cui il divieto alla libera riproduzione durerebbe soltanto sino all'esaurimento della prima edizione dell'opera. A me sembra che

(1) On dira que les hommes qui se livrent à des compositions litteraires sont mus par l'amour de la gloire ou de la celebrité et par le désir d'instruir et de reformer les nations. Cela est incontestable, non pour tous, mais du moins pour quelques uns... mais si le désir d'être utile à l'humanité est assez puissant chez un homme pour le déterminer à sacrifier l'amour des richesses et même l'esprit de famille, il y a peu de générosité a se fonder sur l'existence de ce désir pour exiger de lui un tel sacrifice et lui refuser des garanties qu'on serait obligé de lui donner s'il n'était mu que par les sentiments les plus vulgaires.
(COMTE, op. cit.)

la ragione approvi e confermi pienamente quell'istintivo sentimento di cui parlavo fin da principio, che naturalmente ci spinge a desiderare che gli autori possano ricavare dalle lore opere un frutto corrispondente alle fatiche per esse sostenute.

Dopo le cose sin qui esposte parmi pure risulti inammessibile l'opinione di quegli scrittori, fra i quali il Renouard, che mentre sostengono come giusto e vero il diritto d'autori, vogliono però ch' esso venga chiamato collo odioso nome di privilegio e di monopolio.

Io credo che questa denominazione debba ripudiarsi assolutamente: credo che avesse pienamente ragione Giulio Simon quando, nel Congresso tenutosi a Bruxelles per discutere la questione della proprietà letteraria, rispondeva a chi nel diritto d'autore non vedeva che un privilegio: *Noi preferiremmo l'elemosina al vostro privilegio* (1). Se il diritto di copia è un privilegio, sia abolito; se è un vero diritto si chiami col suo nome: ma ammettere che esso sia conforme a giustizia e poi chiamarlo privilegio, gli è cadere in aperta contraddizione, gli è quanto meno commettere un anacronismo, un voler cioè ritornare ai tempi in cui ogni diritto di cui godeva un cittadino consideravasi come una grazia del Sovrano, che si credeva potesse dispensarli a suo beneplacito. Se ben altre idee si hanno attualmente sull' origine e sulla natura dei diritti, non convien far uso d'appellativi che ricordino idee chiarite erronee.

Ed anche il monopolio, sebbene abbia una somiglianza apparente col diritto di copia, ne differisce però affatto nell'intrinseco, differenza che importa di porre bene in luce ora che la scienza economica leva alta la voce contro ogni monopolio artificiale. La legge che tutela il diritto di copia proibisce a tutti fuorchè all'autore od al suo avente

(1) V. Le Congrès de la proprieté litt. et art., par Victor Foucher, p. 66.

causa di ripubblicare un'opera; a quella guisa che la legge che crea un monopolio proibisce a tutti di esercitare una speciale industria o commercio, fatta eccezione a vantaggio d'una o più persone. Ecco l'apparente analogia che ha potuto far confondere il diritto di copia col monopolio. Ma, chi ben consideri, nel primo caso la proibizione fatta dalla legge non è altro che la guarentigia d'un diritto; è la condizione indispensabile perchè l'autore possa esercitare quel diritto di godimento che a lui spetta sul proprio prodotto. Nel secondo caso invece la proibizione della legge viola il diritto che hanno tutti i cittadini di esercitare le proprie facoltà, d'impiegare i propri capitali nel modo che credono più conveniente; viola l'eguaglianza di diritto a favore di una o più persone, senzachè queste abbiano alcun titolo che valga a legittimare questa preferenza. Se un atto della pubblica autorità (osserva il Comte) (1) proibisse in genere a tutti i cittadini di scrivere sulla tale o sulla tal altra scienza e facesse quindi eccezione a favore di una o più persone, queste godrebbero veramente d'un monopolio. Ma finchè una legge si limita a dire: « Nesssuno, allo infuori dell'autore, può ripubblicare le costui opere, » essa non viola alcun diritto, ma impedisce soltanto che un sacro diritto venga manomesso; quello, cioè, che ha un produttore sui proventi della cosa da lui prodotta.

II.

Ma se agli autori appartiene incontestabilmente il diritto esclusivo di ripubblicare le proprie opere, ne verrà perciò che essi abbiano sulle medesime un diritto di proprietà?

(1) Opera cit.

Può egli veramente ammettersi una proprietà letteraria ed artistica? Ecco la seconda questione che ci siamo proposti di risolvere.

I più disparati giudizi si diedero intorno alla medesima: vi fu chi affermò che o la proprietà letteraria esiste o non esiste proprietà di sorta; vi fu invece chi disse cozzare fra loro le due parole *proprietà* e *letteraria*. Fra quelli stessi che sono più caldi sostenitori di tale proprietà, alcuni credono d'averne dimostrata chiaramente l'esistenza citando il famoso aforisma di Alfonso Karr: *La proprietà letteraria è una proprietà*. Altri si travagliano bensì per farla vedere vera e reale; ma si confutano poi vicendevolmente gli argomenti che adducono a sostegno della loro tesi. Concordi tutti nell'ammetterla, rispondono tutti in modo diverso qualora si domandi loro in che essa consista. Insomma la questione della proprietà letteraria cento volte creduta risolta tornò cento volte ad essere riproposta ed ha dato luogo a tante dispute ed a tante ricerche, che ormai può stare a paro colle altre famosissime del moto perpetuo, della quadratura del circolo e della pietra filosofale.

Ma non vana nè insolubile come queste ultime mi pare la questione di cui ragiono. Fu detta da molti una mera questione di parole: ebbene, fosse pur anco tale, essa, come osserva il Gastambide (1), avrebbe pur sempre la sua importanza, poichè le parole designano e fino a un certo punto definiscono le cose, e l'errore nelle une conduce sovente all'errore nelle altre. Ma la risoluzione dell'anzidetta questione presenta ancora un altro rilevante vantaggio. La proprietà infatti ha fra le sue caratteristiche prerogative la perpetuità. Il diritto di autore è invece (come vedremo in appresso) per sua natura temporario. Quindi molti fra coloro che sostengono essere questo di-

(1) *Historique et théorie de la propriété des auteurs.*

ritto una proprietà, si trovano poi dalla forza delle cose costretti ad ammettere ch'essa è una *proprietà sui generis*, una proprietà *temporaria*. Ora se riusciremo a provare che i caratteri della proprietà, fatta anche astrazione da quello della perpetuità, non possono applicarsi al diritto d'autore, eviteremo l'inconvenienza di chiamare proprietà un diritto che sotto varii aspetti differisce dalla medesima.

La proprietà, questa pietra angolare del sociale edifizio, consiste nella facoltà di possedere, godere e disporre d'una cosa ad esclusione d'ogni altro. Essa ha la sua causa prima, il suo titolo supremo nell'attitudine che presenta la massima parte delle cose esteriori a servire al soddisfacimento dei bisogni dell'uomo, al raggiungimento de' suoi fini, quando siano da lui esclusivamente occupate. Onde le cose che, come l'aria e la luce, sfuggono per loro natura alla immediata ed assoluta podestà di una persona e possono servire all' uomo senza bisogno d'individuale appropriazione, non hanno nè fisica, nè giuridica attitudine per formare oggetto di proprietà.

Ciò premesso, si potrà egli dire che siano suscettive di proprietà le opere dell'ingegno umano?

Finchè un'opera non è peranco stata esposta alla luce della pubblicità, niun dubbio che l'autore abbia sulla medesima quell'assoluta signoria che ha qualunque proprietario sulla cosa da lui posseduta: la produzione intellettuale da lui creata non si manifesta ancora che per mezzo di un unico oggetto materiale (manoscritto, statua, quadro, ecc.); egli ne può disporre a piacimento ed anche distruggerlo se così gli aggrada.

Ma allorchè un'opera è stata pubblicata, allora non può più con verità affermarsi che l'autore ne conservi ancora la proprietà; in altri termini, i tre principali diritti compresi nel concetto sintetico di proprietà, il diritto d'usare, di godere, di disporre della cosa (*l'usus*, *il fructus*, *l'abusus*) non risiedono più tutti unicamente presso l'autore.

Il diritto d'usare della cosa, cioè di ricavarne tutti quei vantaggi che non consistono nella percezione dei frutti appartiene a quanti acquistano una copia dell'opera. Tutti hanno la possibilità ed il diritto, comprando un libro, di meditarne i concetti, di ammirarne le bellezze, di attingerne anche idee per novelle produzioni. L'autore nè può nè desidera aver egli solo l'uso del suo libro; anzi è il supremo de' suoi voti quello che il suo libro ottenga la massima diffusione, che le sue idee siano, quanto più è possibile, conosciute.

La facoltà di disporre della propria cosa, di modificarla, di distruggerla anche, se così piaccia a chi la possiede, facoltà caratteristica del diritto di proprietà, sfugge completamente all'autore di un'opera pubblicata. Potè il Tasso, cedendo alle critiche d'ignoranti censori, far succedere alla sua *Gerusalemme Liberata*, la *Conquistata*; ma non fu più, per fortuna, in suo potere il distruggere il primitivo poema, il solo che sia sopravvissuto e passato all'ammirazione della posterità. La storia della letteratura ha registrato i nomi di molti scrittori i quali, dopo aver rivolte le forze del loro ingegno a propagare erronee dottrine, a vestire di forme attraenti la falsità ed il vizio, avrebbero voluto, negli ultimi anni della loro vita, annientare le proprie opere; ma pur troppo dovettero avvedersi che esse erano sfuggite al loro dominio; i loro lavori, pregevoli per altri rispetti, dureranno loro malgrado « finchè nel mondo si favelli o scriva » e a redimere la loro fama non rimangono che le loro proteste e le lagrime dei loro tardi pentimenti.

Per ultimo, anche la facoltà di godimento, cioè di percepire i proventi che si possono ricavare dall'opera, potrebbe *in fatto* venire esercitata in concorrenza coll'autore da qualunque possessore di un esemplare di un'opera pubblicata; senonchè essa può, mediante la tutela accordata dalla legge positiva, e dev'essere *in diritto* riservata esclu-

sivamente all'autore. Eppertanto trannechè si voglia confondere l'usufrutto col dominio, il fruttuario col proprietario, è forza conchiudere che vera proprietà più non ha l'autore sulla sua opera pubblicata.

Certamente, fonte legittimo di proprietà è il lavoro, che imprime alla cosa su cui si esercita, il carattere dell'individuale personalità; e le opere dell'umano ingegno sono frutto di penose fatiche e quali emanazioni immediate dell'ingegno stesso portano profonda e splendida l'impronta individuale. Ma dal momento che le medesime sono passate, come dice il Boccardo, dall'*Io* al *Non Io*, una proprietà delle medesime non è più possibile; l'impronta individuale che esse portano varrà bensì a legittimare un diritto di godimento sulle medesime per parte dell'autore, ma non sarà sufficiente a costituire un titolo di dominio.

Ma vediamo gli argomenti cui ricorrono i fautori della proprietà letteraria per dimostrarla esistente.

Dicono alcuni: Come mai può dubitarsi che ciò che la mia mente produce non sia più mio? Quale più legittimo oggetto di proprietà che quello che è il prodotto, l'opera, la creazione del subietto medesimo del diritto? E che? La *Divina Commedia* forse non appartiene più a Dante Alighieri ed i *Promessi Sposi* ad Alessandro Manzoni?

Ma quest'argomentazione evidentemente si fonda sopra un giuoco di parole: cioè sul doppio significato di cui sono suscettivi i vocaboli *proprietà*, *mio*, *appartenere*.

Se si prende nel suo senso originario, *proprietà* esprime una congiunzione stabile, intiera, esclusiva, di una cosa con un'altra, ed implica l'idea di una soggezione fra la cosa proprietaria e la cosa oggetto di proprietà. Ora fra l'autore e l'opera d'ingegno da lui creata certamente esiste uno stretto vincolo, una dipendenza, un intimo rapporto, quale fra il produttore e la cosa prodotta, fra la causa e l'effetto; e quindi un autore potrà sempre dire, in senso ampio, accennando ad una sua composizione, *quell'opera è*

mia, quell'opera mi appartiene, quand'anche avesse ceduto ad un editore ogni suo diritto su di essa. Ma trarre da ciò la conseguenza che una vera proprietà, nel senso comune e volgare della parola, spetti all'autore sul suo prodotto, gli è, mi sembra, appigliarsi ad un sofisma la cui fallacia traspare con tutta evidenza.

Altri scrittori hanno detto: Se il complesso dei pensieri onde risulta il prodotto intellettuale dell'autore, non ha per sè stesso quell'esistenza palpabile che appartiene ai corpi e li rende suscettivi d'appropriazione, non appena quel prodotto diviene manoscritto, libro, quadro o statua, eccolo pur esso materializzato, eccolo divenuto per nulla differente dalle cose che formano l'oggetto dell'ordinaria proprietà.

Già ho cercato precedentemente di dimostrare l' inammessibilità di una teoria che, confondendo il prodotto intellettuale collo stromento, col mezzo, per cui agli altri si manifesta, negando l'esistenza d'ogni ricchezza incorporea, tende ad introdurre un funesto materialismo nelle scienze economiche e giuridiche, e mal risponde alla natura spirituale dell'uomo, all'elevatezza delle sue aspirazioni

Senza ripetere qui le cose già dette, piacemi avvertire il fatto curioso per cui tanto coloro che negano ogni diritto agli autori, quanto una parte di coloro che propugnano la proprietà letteraria si fondano tutti sul principio che il concetto letterario od artistico si materializza nell'oggetto per cui esteriormente si manifesta. Sembrami però che coloro i quali da tale principio traggono per conseguenza non potere esistere il diritto d'autore siano più logici di coloro i quali vogliono vedervi dimostrata l'esistenza della proprietà letteraria ed artistica. Dato infatti che un'opera d'ingegno si trasfonda, s'incorpori veramente nel volume materiale, io comprendo come si possa logicamente affermare che l'autore, se non vuol commettere

uno stellionato, non debba ripubblicare e rivendere più volte il libro stesso; ma se si ammette che nel libro stampato si è materiata l'opera dell'autore, come mai poter sostenere che questi continui ad aver la proprietà dell'opera, anche dopo che ne ha una volta smerciate le copie?

Altri scrittori, per contro, ragionano nel seguente modo: È vero che l'opera dell'autore è puramente spirituale; è vero altresì che allorquando sulla medesima venga a splendere la luce della pubblicità, l'autore che prima aveva su di essa la proprietà piena viene a perderne il possesso esclusivo. Ma dovrassi perciò dire che l'autore non ne ritenga più la proprietà? Forsechè la proprietà ordinaria non va soggetta a molte limitazioni per forza di legge o di private convenzioni? La cosa di cui si ha la proprietà può esser gravata da un usufrutto, da un uso, da una servitù, da un'ipoteca, e ciò nullameno se ne ha pur sempre la proprietà. Nulla adunque impedisce che l'autore il quale ritiene ancora un diritto esclusivo sulle sue opere possegga questo diritto a titolo di proprietà.

Ma questo ragionamento mi sembra non possa reggere. Nella sfera delle cose materiali la proprietà è di sua natura e per regola generale piena ed assoluta. I limiti che essa riceve dalla legge o dalle convenzioni ne restringono bensì l'esercizio, ma non lo annullano affatto. Invece le opere dell'ingegno, come già ho notato più volte, sfuggono, dopochè sono pubblicate, ad ogni occupazione individuale; il solo diritto esclusivo che ancor rimanga all'autore è il diritto di usufruire l'opera pubblicata; diritto che non può venir qualificato col titolo di proprietà a meno che si voglia confondere la proprietà col diritto di godimento.

D'un ultimo sistema relativo alla proprietà letteraria farò ancora parola, il quale venne presso di noi proposto molto recentemente.

Il 19 marzo 1870 l'onorevole Antonio Billia presentava alla Camera dei Deputati quattordici progetti di legge fra

i quali uno riflettente la proprietà letteraria ed artistica. Il secondo articolo di questo progetto era così concepito: « La proprietà delle opere d'ingegno è dichiarata *proprietà mobile*, alla quale si applicano le leggi comuni, civili e penali che riflettono ogni altra proprietà. »

A dimostrare la giustizia e la convenienza di quel progetto si accinse il signor Felice Cavallotti che volle (son sue parole) *scoperchiare per poco la lapide sotto cui ora esso* (progetto) *dorme co' suoi tredici fratelli il sonno del giusto in un'epoca in cui i giusti non fanno fortuna* (1).

Ma riconoscendo la fallacia degli argomenti addotti da quanti prima di lui eransi fatti paladini della proprietà letteraria, egli, per porla al sicuro da ogni attacco, volle assiderla sopra una base affatto nuova. « L'oggetto di questa proprietà che si tratta di definire per legge (dice egli) non è l'idea pura, immateriale, la quale finchè rimane tale non è tampoco suscettibile di essere da altri posseduta; non è l'idea estrinsecata nell'opera letteraria od artistica che diventa patrimonio della società dal giorno della pubblicazione e per il fatto della medesima; non è neppure il mezzo materiale d'estrinsecazione, il libro o il quadro che sia, che passa nella proprietà di chi lo compera; l'oggetto vero di tale proprietà sono invece tutti i proventi materiali eventuali e possibili derivanti in presente ed in futuro da quella estrinsecazione in cui il lavoro, la fatica dell'autore consiste. Ed è *nella facoltà di realizzare e rivendicare e possedere esclusivamente quei materiali proventi in tutta la loro pienezza* che risiede ciò che io chiamo il diritto di proprietà letteraria nel senso subiettivo. »

Tale è il punto essenziale della teoria del Cavallotti; teoria che quantunque da lui propugnata e sviluppata con molto spirito e brio non mi sembra più delle precedenti ammessibile. Infatti con essa non si fa che dare la deno-

(1) V. *Della proprietà letteraria ed artistica e sua perpetuità*. Lettera al deputato Antonio Billia di Felice Cavallotti. Milano, 1871.

minazione di *proprietà letteraria* al diritto di godimento che spetta all'autore sulla propria opera; denominazione che credo affatto erronea; perciocchè o si riguarda l'anzidetto diritto di godimento, e questo differisce dalla *proprietà;* o si riguarda la proprietà dei proventi ricavati dall'opera e questa proprietà non può dirsi *letteraria* a quella guisa che non si potrebbe dir proprietà *fondiaria* la proprietà dei frutti ricavati da un fondo.

In conclusione: nessuno dei tanti sistemi posti in campo per dimostrare l'esistenza d'una reale proprietà letteraria riposa sopra un solido fondamento e sarà pur sempre forza ammettere col sommo Manzoni che « questa formola *proprietà letteraria* è nata non da un intuito dell'essenza della cosa, ma da una semplice analogia; è un traslato che, come tutti i traslati, diventa un sofisma quando se ne vuol fare un argomento » (1).

III.

Tra i fautori della proprietà letteraria havvene alcuni i quali, purchè si riconoscesse il titolo di proprietà al diritto di autori, si rassegnerebbero facilmente a non ammetterne la perpetuità; altri per contro sarebbero disposti a sostituire alla locuzione *proprietà letteraria* qual altro nome più si volesse, purchè il principio della perpetuità fosse salvo.

Dopo aver esposti i motivi per cui non mi sembra accettabile l'opinione dei primi, procurerò ora di dimostrare come neanche l'opinione dei secondi riposi sopra un solido fondamento; in altri termini, dopo aver provato che il

(1) Lettera citata.

diritto d'autore non è una proprietà, cercherò di far vedere ch'esso è essenzialmente temporario e che la legge che lo rendesse perpetuo sancirebbe una disposizione ingiusta, dannosa alla società, non utile per gli autori, contraria anzi ai loro desiderii.

Come nel mondo della materia ogni essere organico è il risultato della combinazione d'infiniti atomi antecedentemente esistenti, ai quali il principio della vitalità dà una forma ed apparenza novella, così nel mondo delle intelligenze ogni nuova produzione si compone, almeno in gran parte, d'idee appartenenti a quel grande tesoro di cognizioni che costituisce il patrimonio comune della umanità e che va accrescendosi nel corso dei secoli del tributo che vi apportano le successive generazioni.

Ora se nel comporre un'opera d'ingegno molto indubitatamente si attinse dalle altrui produzioni, evidente ingiustizia sarebbe il riservare in perpetuo all'autore e suoi discendenti un esclusivo diritto di godimento sull'opera data in luce.

È vero che quanto più valente è l'autore tanto più esso saprà dare alle idee che esprime un'impronta di novità, un aspetto originale; ma se ciò prova che anch'egli largamente contribuì a dare esistenza ad una produzione nuova, se egli seppe ad idee ecletticamente raccolte infondere un soffio di vita novella, se quindi egli ha un vero diritto d'usufruttare per un certo spazio di tempo l'opera che ha composto, non è men vero che all'umanità intiera debba poscia spettare il libero uso di quell' intellettuale produzione alla cui formazione essa concorse per tanta parte.

Certamente un autore che sia degno di tal nome, non è un semplice raccoglitore d'idee; il vero autore crea (1); ma, non dimentichiamolo, egli crea in collaborazione con coloro che l'han preceduto; le più gloriose produzioni

(1) C'est un metier que de faire un livre comme de faire une pendule; il faut plus que de l'esprit pour être auteur. La Bruyère, op. cit

dello spirito umano non isfuggono a questa legge. « Une pensée ne peut devenir le patrimoine héréditaire d'un homme (diceva il deputato Lestiboudois al Corpo legislativo francese discutendovisi appunto la questione della perpetuità della proprietà letteraria) parceque cet homme jamais n'en est l'unique createur; les idées sont filles des idées, elles sont enfantées les unes par les autres. Celui qui produit une idée n'a pu la produire que parce qu'il à hérité des idées de ses devanciers; il n'a pu s'elever que parcequ'il a pris son point d'appui sur les conceptions de toutes les races qui ont vécu; il n'a donné la vie que parcequ'il l'a recue » (1). Se v'ha scrittore che debba poco a' suoi predecessori questi è certamente il poeta; eppure il Renouard potè dire con ragione alla Camera francese: « Senza la Bibbia e Omero, senza Racine e Chateaubriand, avremmo noi Lamartine? » E nella *Divina Commedia* dell'Alighieri che è pure sì splendido monumento eretto da un genio meravigliosamente inventivo, quanta parte non hanno la teologia, la scolastica, la mitologia, i poeti latini fra cui sovratutto quel Virgilio ch'egli stesso proclama *suo maestro e suo autore* e da cui principalmente dichiara aver tolto ispirazione e bellezza di poesia.

Insomma se il principio che l'autore attinge abbondantemente al patrimonio intellettuale comune non vuol essere esagerato sino al punto da negare agli autori qualunque diritto sulle proprie opere, non vuol per altra parte essere disconosciuto di guisa da rendere la riproduzione dell'opera una facoltà esclusiva in perpetuo per tutti i successori dello scrittore.

Che se questa perpetuità sarebbe evidentemente contraria a giustizia, essa recherebbe eziandio grave danno alla causa del progresso e del generale incivilimento. Infatti se dipendesse dall'arbitrio di un erede, di un editore, il

(1) V. *Moniteur*, anno 1841.

ripubblicare un'opera, se questi non avesse a temere concorrenza di sorta, certamente non vorrebbe privarsi dei proventi che potrebbe dargli il suo privilegio, e per conseguenza manterrebbe sempre le opere al massimo prezzo possibile, il che non ridonderebbe certamente a vantaggio della pubblica cultura.

Se è giusto che l'interesse della società debba tacere davanti al diritto dell'individuo, vuole altresì giustizia che quel diritto si estingua col tempo e che tutte le intelligenze possano usare gratuitamente dell'opera (1) divenuta una cosa *naturali jure communis* come l'aria che si respira e la luce che ci rischiara.

Alcuni scrittori, per combattere la perpetuità del diritto d'autore, hanno detto che se fosse in arbitrio d'un erede il ristampare o non un'opera, potrebbe anche avvenire che questi non si curasse di riprodurla, privando così la società del possesso di preziosi tesori intellettuali.

Ma, a dir vero, quest'inconveniente mi pare più immaginario che reale; perchè difficilmente chi ha la facoltà di riprodurre un'opera ricercata vorrà privarsi dei profitti che può trarre dalla ristampa; vero è però che con ciò l'opera non otterrebbe mai nè quella rapidità di diffusione nè quella mitezza di prezzo che è tanto a desiderarsi. Ma un altro inconveniente ben più grave e reale sembrami sarebbe a temersi. Le opere che per volgere di secoli non cessano di essere riprodotte, sono quelle che sogliono venir commentate, annotate, compendiate, e di cui si pubblicano in estratto i brani più salienti. Or bene, suppongasi che taluno volesse accingersi ad alcuno di somiglianti lavori intorno ad un'opera famosa; ei dovrebbe anzitutto ricercare il successore dell'autore, risiedente forse in luogo lontanissimo, ottenere il suo assentimento, dividere poscia

(1) Dico *usare gratuitamente* nel senso che nulla si debbe più pagare per aver l'uso del prodotto intellettuale, dovendosi soltanto più dare il corrispettivo per il volume materiale per mezzo del quale esso prodotto intellettuale si manifesta.

con lui i proventi della pubblicazione; ognuno vede quanti ostacoli vi sarebbero a superare, a quante possibili contestazioni si andrebbe incontro, e quanto rimarrebbe inceppato per conseguenza il movimento degli spiriti, la libertà della vita intellettuale.

Ma almeno questa perpetuità riescirebbe di vantaggio all'autore e alla sua discendenza? Ciò è appunto quello che affermano con insistenza, quello che con declamazioni sentimentali cercano di dimostrare i fautori della perpetua proprietà letteraria. Essi non mancano mai di citare l'esempio della pronipote di Corneille, la quale mendicava alla porta dell'affollato teatro in cui i drammi immortali del suo antenato fornivano ampio guadagno a chi li rappresentava: essi rammentano le discendenti di La Fontaine chiedenti come segnalato favore il privilegio esclusivo di ristampare il capolavoro del loro proavo; essi pongono a paragone l'autore d'un libro col proprietario d'un oggetto materiale, e trovano che il paragone è tutto a svantaggio del primo. « Il ricco (dice il signor Bozzo Bagnera) il ricco compra dei bei quadri, delle ricche suppellettili, delle splendide mobilie, e morendo ne dispone a suo grado, rimettendoli in eredità; e l'autore — artista o letterato — che avrà consumato la sua vita nello studio, che per esso vegliò forse le lunghe notti d'inverno in misera e fredda soffitta e fu più volte costretto a digiunare per comprarsi un libro, per acquistare della carta; che trasfuse l'esistenza in un marmo; che dipinse la storia gloriosa del suo paese; che educò moralmente tutto un popolo, provocando il riso ed il pianto; quest'essere infelicissimo non avrà il diritto di disporre dell'opera sua? Non potrà scendere calmo e sorridente nella tomba pensando che da' suoi eredi saranno certamente benedette le sue fatiche? (1) »

(1) *Sulla perpetua proprietà letteraria ed artistica.* Studio di G. B. Bozzo Bagnera, Palermo, 1871.

Ma a tali interrogazioni parmi sia ovvio il rispondere che se è possibile l'assicurare agli eredi *immediati* di un autore il godimento esclusivo di una sua opera d'ingegno, è un' illusione il credere che questa possa riuscire economicamente vantaggiosa a tutti indefinitamente i discendenti di chi la produsse. A ciò conseguire bisognerebbe dichiarare che la proprietà letteraria non solamente sarà *perpetua*, ma ancora *inalienabile:* altrimenti (come osservava il ministro Villemain al Corpo legislativo francese) sarà uno speculatore quegli che diverrà proprietario e che in perpetuo sfrutterà il pubblico. Il possessore di un ricco patrimonio, frutto forse di molti sudori, può fare in modo e può confortarsi pensando che le proprie sostanze passeranno intatte a' suoi figli; ma non può essere ugualmente sicuro ch'esse saranno ancora possedute da' suoi discendenti di terzo o di quarto grado. E non è forse troppo frequente lo spettacolo di famiglie giacenti nella più squallida miseria mentre i loro non lontani antenati avevano lasciato pingue fortuna, agiata vita alla prole? Come ciò? Bastò un figlio spensierato, un erede dissipatore, od anche solamente un inaspettato rovescio a mandare in fumo quella ricchezza. Or dopo ciò si dica se la perpetuità della proprietà letteraria avrebbe potuto assicurare un' esistenza agiata alle nipoti di La Fontaine e di Corneille come vanno affermando certi scrittori! La perpetuità non basta, ci vorrebbe eziandio, come già dissi, l'inalienabilità; ora neppure i più ardenti fautori della proprietà letteraria perpetua han mai pensato di convertirla in un maggiorasco.

Ma supponiamo pure per un istante che i discendenti di uno scrittore considerino l'opera che venne ad essi cogli altri beni ereditarii trasmessa, come l'oggetto più prezioso dell'eredità e stabiliscano di non mai alienarla. Essi non vorranno contuttociò lasciarla infruttifera; ora il diritto d'autore è, come osserva lo Scialoia, cosa poco divisibile

e di sua natura tale che richiede certe attitudini speciali per essere amministrato. Ne verrà quindi per conseguenza che ad un solo membro della famiglia verranno ceduti tutti i diritti sull'opera e che gli altri coeredi più non ne ricaveranno per l'avvenire alcun profitto: ed ecco sorgere nuovamente l'impossibilità che l'opera dell'autore riesca lucrosa a tutta la sua discendenza. Un autore illustre non può sperare di lasciare a' suoi eredi che un solo bene, ma il più prezioso di tutti, e il solo che sia trasmessibile di generazione in generazione, divisibile senza limiti, inseparabile dal nome, fonte di onori e perciò forse anche di ricchezze per chiunque lo porta; ed è lo splendore che gettano insigni scritti sui discendenti dello scrittore (1).

Almeno la perpetuità del diritto costituisse una ricchezza nelle mani dell'autore, e desse maggior prezzo all'opera! Ma neppur questo vantaggio essa procurerebbe, perciocchè o l'autore si limiterebbe a cedere il diritto di fare una o più edizioni della sua opera ed allora il suo benessere personale non differirebbe punto da quello che è al dì d'oggi. Oppure esso alienerebbe intieramente il suo diritto e non potrebbe venderlo a maggior prezzo che il diritto di godimento temporario qual è stabilito dalle leggi attuali. In verità, la perpetuità del diritto non è tutto: occorre anche l'immortalità dell'opera; ora l'immortalità è rara nè si presume e non suol essere volentieri scontata dagli editori (2).

Del resto se è desiderio d'uno scrittore che le proprie fatiche intellettuali riescano economicamente vantaggiose a lui ed a quelle persone ch'egli ama più caramente, non è men vero che il suo voto più nobile ed ardente si è di sopravvivere nelle età avvenire per mezzo della sua opera

(1) SALVANDY, *Moniteur*, 1839, p. 24.
(2) GASTAMBIDE, op. cit.

ampiamente diffusa: si è di ottenere il trionfo delle proprie idee per mezzo d'una grande propagazione delle medesime. Ora al soddisfacimento di queste sue naturali ed elevate aspirazioni egli troverebbe un ostacolo gravissimo in quella legge che sancisse l'infeudamento perpetuo della sua opera in una famiglia.

Gl'inconvenienti sin qui esposti che deriverebbero dalla perpetuità del diritto d'autore sono così evidenti che coloro stessi che la caldeggiano quasi unanimi riconoscono che trattandosi di un'opera pregiata, la cui diffusione fosse altamente richiesta dall'interesse sociale, si dovrebbe addivenire all'*espropriazione della medesima per causa di utilità pubblica*. In conseguenza, quand'anche si ammettesse *in diritto* la perpetuità della proprietà letteraria, essa *in fatto* quasi mai non esisterebbe; e quando pure avessero reale fondamento quei pretesi vantaggi che si vogliono annessi alla perpetuità, essi non avrebbero, tranne in rarissimi casi, campo a manifestarsi.

IV.

Ma negando la perpetuità al diritto d'autori, quale limite dovrà assegnarsi alla durata di esso?

Conciliare i diritti che ha l'individuo con quelli che ha la società sull'opera pubblicata, in modo che nè quelli nè questi rimangano offesi, ecco il quesito delicato che si tratta di sciogliere.

La difficoltà del problema si manifesta nella diversità delle soluzioni che ha ricevuto nelle legislazioni dei varii Stati. Dappertutto, in Italia come in Russia, in Ispagna come agli Stati Uniti, in Francia come in Inghilterra è

riconosciuto agli autori un diritto temporario; e dappertutto varia il limite della sua durata.

Quasi tutte le legislazioni però s'accordano nel distinguere codesta durata in due periodi; l'uno rappresentato dalla vita dell'autore e l'altro da un numero più o meno considerevole di anni a pro' de' suoi successori; numero d'anni che (in certe legislazioni) è vario secondo la qualità dei successori stessi.

Queste misure eventuali e personali (osserva lo Scialoia) stanno per attestare come nella mente dei primi legislatori che riconobbero quel diritto era a malgrado loro impresso il concetto del *privilegio* che pur soleva una volta concedersi a titolo di grazia sovrana alla persona dell'autore o dell'editore (1).

Respinto il concetto di privilegio, ragion vuole che il periodo di tempo entro il quale ha da durare il diritto d'autore, venga fissato astrazion fatta dalla persona dell'autore e de' suoi successori. Il diritto d'autore ha il suo titolo nel lavoro, nelle fatiche, nei sacrifizi sostenuti dal produttore dell'opera; non deve quindi per nulla dipendere da una mera accidentalità quale si è la durata più o meno lunga della vita dell'autore ed il grado più o meno prossimo di parentela de' suoi posteri.

L'erronea base su cui si è voluto fondare il diritto di autore conduce alle conseguenze più ingiuste ed inique. Perciocchè, secondo il sistema suesposto, tanto minore è il tempo per cui dura il diritto di usufrutto sopra un'opera quanto più tardi si fa dall'autore la pubblicazione dell'opera stessa. E come le opere che l'autore dà alla luce in età avanzata sono per lo più quelle che gli costarono maggiori fatiche, così ne viene che col sistema in discorso l'autore è, per così dire, punito della troppa cura che si prese per rendere quanto più possibile perfetta

(1) Relazione citata, § 2.

la sua opera; perciocchè se prima l'avesse data alla luce, per maggior tempo avrebbe avuto campo a trarne profitto. Non è questo un grave inconveniente? Non sarà forse esso causa, chiede il Molinari, che il genio, sdegnando la fatica, discenda sino alla mediocrità, invece di vedere la mediocrità innalzarsi, faticando, fino al genio?

Però la quasi unanimità dei legislatori nello stabilire che il diritto dell'autore non dovesse estinguersi prima della morte di questo è un fatto che debbe essere attentamente considerato. Per verità un'opera d'ingegno è una rivelazione dei pensieri e dei sentimenti di chi la produsse; è una vera effusione dell'*io* e come tale è meritevole dei più delicati riguardi. Nella vita morale di un individuo possono talvolta avvenire rivoluzioni tali che le antiche convinzioni si mutino, si condannino i principii una volta professati e si deplorino le opere date in luce che sono pubblico testimonio delle opinioni un dì sostenute. Può pure avvenire che all'autore incresca la primitiva forma con cui in un'opera ha vestito i suoi concetti e desideri che una più corretta edizione da lui data alla luce faccia dimenticare la prima. Ora in questo, come nel caso precedente, debb'essere risparmiato all'autore (a meno ch'egli abbia fatto cessione assoluta della sua opera) lo strazio e il dolore di veder riprodotta sotto i proprii occhi una pubblicazione ch'egli vorrebbe annullata o quanto meno non reimpressa colle antiche mende. Un prodotto dell'ingegno è un'emanazione della personalità dell'autore; e l'umana personalità vuol essere rispettata in tutte le sue manifestazioni (1).

Il legislatore italiano procurò di conciliare i due prin-

(1) S'immagini che l'autore ridoni rifuso il suo libro o corretto sì che sia altro: le ristampe che si saranno in quel tempo venute facendo, lui dissenziente, moltiplicheranno, con noia di lui e perdita di lettori, il lavoro suo primo ch'era forse un abbozzo o un saggio. E gli editori cuculi vorranno a ogni costo smaltire fino all'ultimo gli esemplari che della prima covata ne restano, avanti di mettere il becco alla ristampa del libro rinnovellato. Immaginate che l'autore abbia qualche proposi-

cipii che il diritto d'autore, siccome vero diritto, debbe avere una durata indipendente dalla vita dell'autore stesso e che questi debbe tuttavia, finchè vive, poter impedire la riproduzione delle proprie opere.

Fu pertanto stabilito un termine *fisso* d'anni 40, a partire dal giorno della prima pubblicazione dell'opera, entro il qual termine l'autore ha l'esclusivo diritto di riproduzione della propria opera; se però questo termine venisse a scadere essendo ancora in vita l'autore, questi perdura nel godimento del proprio diritto esclusivo fino alla sua morte.

Per tal guisa la nostra legge dando al diritto d'autore un'esistenza quasi indipendente da quelle considerazioni personali a cui s'inspirano quasi tutte le altre legislazioni su questo proposito, segnò un grande passo nella via del progresso e meritò di essere salutata ed applaudita anche dagli stranieri come una delle migliori che esistano su questa materia.

Senonchè gli è impossibile il non riconoscere e il non deplorare che la nostra legge attuale non abbia affatto ripudiato il concetto che il diritto d'autore sia un privilegio; per cui l'esercizio di quel diritto ristretto a quarant'anni se l'autore muore in buona età, può arrivare fino ai cinquanta, ai sessant'anni se l'autore arriva fino all'ultima vecchiaia, e l'opera più volgare gode di una guarentigia maggiore di un'altra che all'autore abbia costato il *sudavit et alsit* d'Orazio: un'opera pubblicata nel fior dell'età è favorita più di quelle pubblicate nell'età matura, alle quali il senno, la meditazione profonda e l'esperienza accrescono pregio e titoli alla pubblica benemerenza (1).

zione o dottrina da ritrattare, o ch'ei voglia sopprimere, se non la memoria, la diffusione continua d'alcun suo scritto. Questi echeggiatori spietati ripeteranno gli errori o le invettive o le ineleganze di lui a suo marcio dispetto. TOMMASEO, *Ispirazione ed Arte*. P. 2ª, p. 281.

(1) V. Progetto di modificazioni alla legge sui diritti d'autore presentato al Senato del Regno nelle sedute 26 luglio e 6 dicembre 1870 dall'attuale Ministro di agricoltura e commercio.

Occorre quindi cercare se non sarebbe possibile l'adottare un sistema in cui il diritto d'autore durasse un periodo di tempo *invariabilmente fisso*, senza offendere quei riguardi personali in vista dei quali il legislatore nostro non ha peranco tolto affatto al diritto l'aspetto di privilegio.

Anzitutto però vuolsi avvertire come, secondo il sistema della nostra legge, dopo spirati quarant'anni dalla pubblicazione di un'opera o dopo la morte dell'autore (se questi sopravvisse più di 40 anni alla prima pubblicazione della sua opera) non cessa affatto ogni diritto individuale sull'opera stessa; ma incomincia un secondo periodo di 40 anni durante il quale l'opera può bensì essere riprodotta e spacciata senza speciale consenso di colui al quale il diritto d'autore appartiene, ma sotto la condizione di pagargli il premio del 5 0|0 sul prezzo lordo che dev'essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che la legge prescrive (1).

Questo secondo periodo è quasi una transazione (così lo Scialoia) tra l'esclusiva facoltà dell'autore e la libertà a tutti conceduta di riprodurre l'opera sua; è l'ultima espressione ragionevole della possibile conciliazione fra i diritti dell' autore e quelli della società. Ma questo sistema, per quanto attraente a prima vista, non manca di presentare gravissimi inconvenienti e si può dire senza tema di errare che quel 5 0|0 su ogni edizione sarà più un impaccio alla libera riproduzione dell'opera per parte della società che un reale guadagno per gli eredi dell'autore. Inoltre nessuno ignora come d' una stessa opera si possano fare e si facciano sovente edizioni più o meno costose senza che la maggior o minor elevatezza di prezzo dipenda da altro che dalla maggiore o minore correttezza ed eleganza nell'esecuzione tipografica; nessuno ignora, per esempio, che vi sono delle *Divine Commedie* a

(1) V. art. 9 e 28 della legge sui diritti degli autori.

venti soldi come pure a 100 e a 150 fr.; ebbene, con quanta giustizia ha stabilito la legge che sugli esemplari di un'opera, debbasi prelevare *sempre* il ventesimo del prezzo lordo, a favore degli eredi od aventi causa dell'autore?

E se l'opera si pubblica con note, chiose, o ristretta in compendio, con quante persone dovrà trattare il povero libraio editore! E siccome il pagamento del prezzo deve precedere la pubblicazione, chi non vede quante pubblicazioni saranno impedite da quest' obbligazione così onerosa? Quanti editori si troveranno nell'impossibilità di assumerla!

Ecco alcuni dei molti inconvenienti che presenta il sistema della legge vigente, sistema che, stato proposto replicatamente in Francia, venne sempre respinto per l'impossibilità della sua pratica attuazione. Niuna meraviglia pertanto se nel recente progetto di modificazioni a questa legge siasi proposto di sopprimere affatto la disposizione in discorso, stabilendo un *unico* periodo di 80 anni dalla prima pubblicazione dell'opera durante il quale all'autore o suoi eredi spetterebbero tutti quei diritti che attualmente loro competono soltanto durante il primo periodo.

Questo termine unico, fisso ed invariabile di 80 anni arrecherebbe incontestabilmente molti vantaggi: farebbe sparire dalla legge ogni menomo vestigio di privilegio; non sarebbe troppo lungo per le opere destinate all'immortalità e d'altra parte non così breve da potersi estinguere prima della morte dell'autore; non offrirebbe alle opere giovanili, epperciò alle meno meditate il beneficio d'una maggiore durata del diritto di riproduzione a detrimento di quelle di maggior polso e di più lunga lena.

Però anche a questo sistema fu mossa una censura. Se il diritto d'autore, si disse, ha il suo fondamento nella nuova creazione aggiunta dall'autore al cumulo delle cognizioni comuni, la durata del diritto dovrebbe misurarsi all'importanza dell'opera ed essere più o meno lunga a

seconda della maggiore o minore originalità dell'opera stessa.

Ma, come osserva lo Scialoia, il legislatore non può sancire se non distinzioni praticabili e questa non sarebbe tale. Ed oltracciò la sanzione legislativa del diritto dell'autore frutta più o meno, anche in uno stesso spazio di tempo, secondo la maggiore o minore importanza dell'opera; il che basterebbe a renderla giusta sotto l'aspetto della proporzionale rimunerazione.

Prima di chiudere questo paragrafo credo opportuno di fare ancora due osservazioni circa l'estinzione del diritto d'autore.

La prima si è che tale diritto si estingue perchè la legge presume, con presunzione *iuris et de iure*, che trascorso quel certo periodo di tempo da lei fissato, l'autore abbia ricevuto il giusto compenso alle sue fatiche, nonchè il rimborso di quanto la composizione dell'opera gli ha costato. Non mi sembra quindi da approvarsi l'opinione di quei pubblicisti che nella cessazione del diritto dell'autore vorrebbero ravvisare un'espropriazione per causa di utilità pubblica. Infatti, perchè vi sia vera espropriazione, occorre da una parte l'esistenza d'un diritto in una persona, dall'altra un compenso che lo spropriante dà in equivalente a quel diritto. Ora nel caso nostro, scaduti i termini fissati dalla legge, nè il rappresentante dell'autore può più vantare alcun diritto sull'opera d'ingegno avendone (se così potessi esprimermi) esaurito il giusto godimento; nè alla società corre obbligo di pagare alcun che per entrare in possesso di quei diritti che le spettano sull'opera.

La seconda avvertenza che mi sembra a farsi si è che non esistendo vera proprietà letteraria (come cercai di dimostrare a suo luogo) vuol esser rigettata come erronea l'espressione generalmente usata per cui, quando cessa su di un'opera d'ingegno il diritto individuale, si dice ch'essa *cade nel dominio pubblico*. Siccome essa acquista tutti i

caratteri d'una cosa naturalmente comune, di guisa che oltre al non essere suscettiva d'esclusiva occupazione, oltre all'essere d'uso inesausto e inesauribile diviene ancora per tutti gratuita, sembra sarebbe più esatto il dire ch'essa entra a far parte delle produzioni intellettuali comuni, od usare altra simigliante espressione.

V.

È un fatto degno d'essere notato che quasi tutte le legislazioni riconoscono agli autori di produzioni letterarie od artistiche diritti maggiori che non agli autori di scoperte od invenzioni industriali; di guisa che mentre il diritto del letterato e dell'artista si protrae generalmente, come vedemmo, per parecchi anni dopo la morte dell'autore, le privative industriali non durano, per lo più, che pochi anni, ed anzi in quasi nessuno Stato eccedono il quindecennio.

Una tale diversità nella durata dei diritti dell'una e dell'altra classe di autori, lungi dall'essere arbitraria, mi sembra fondata sopra una radicale differenza che intercede fra gli uni e gli altri prodotti intellettuali.

Per verità, mentre il prodotto letterario od artistico consiste in uno o più concetti che l'autore ha elaborato rivestendoli di una forma speciale e tutta sua propria, l'invenzione o la scoperta industriale consiste nel rinvenimento d'una verità scientifica od anche d'un procedimento puramente empirico, i quali, ridotti a pratica attuazione, o dànno origine ad un prodotto industriale fino allora ignoto, oppure agevolano o migliorano la fabbricazione d'un prodotto già antecedentemente conosciuto.

Per conseguenza, un'invenzione o scoperta industriale altro non è in sè che un'*idea;* ora un'idea può balenare ad un tempo a più persone diverse, può essere il portato necessario e spontaneo, il corollario logico dei progressi a cui, in una data epoca, sia giunta la scienza e l'industria; può essere suggerita o perfezionata dal caso. E la storia delle scoperte attesta appunto la verità di tali asserzioni. I trovati industriali sono adunque una cosa eminentemente oggettiva che può rivelarsi indifferentemente a questo o a quell'individuo che abbia spirito riflessivo, penetrante ed osservatore. Onde fu a ragione notato che gl'inventori non hanno, propriamente parlando, che un diritto di *priorità* sulle invenzioni da essi fatte. Per contro nelle opere d'ingegno il concetto ha ricevuto un'elaborazione tutta particolare, un'impronta soggettiva impossibile a ripetersi nella sua identità una seconda volta. E per verità se Dante, Raffaello o Manzoni non fossero venuti al mondo o fossero morti in fasce, si può con tutta sicurezza affermare che noi saremmo rimasti privi per sempre della *Divina Commedia*, della *Trasfigurazione*, dei *Promessi Sposi;* ma se Guttemberg, se Volta, se Stephenson non avessero fatte le invenzioni per cui vanno famosi, può egli dirsi con tutta certezza che attualmente il mondo sarebbe privo della stampa, della pila, delle strade ferrate?

Se a ciò si aggiunge che le invenzioni industriali sogliono recare più rapidi ed ampi profitti ai loro autori che non le opere letterarie o scientifiche, e che d'altronde la riproduzione di queste ultime, appunto per quel carattere eminentemente individuale che rivestono debb'essere lasciata all'arbitrio del loro autore; non sarà meraviglia che i legislatori abbiano posto tanta differenza fra la durata dei diritti dei letterati e quella dei diritti degl'inventori.

Per ultimo, considerando la cosa dal lato della utilità, ognun vede quanto pregiudizio sentirebbe l'industria, chiamata a progredire sotto il duplice impulso della scienza e

del lavoro, se per un lungo lasso di tempo le invenzioni munite di privativa fossero da un solo individuo, da una sola famiglia esclusivamente sfruttate. Nelle lettere e nelle belle arti il soggetto trattato da un autore resta nel libero campo del pensiero o dell'arte; tutti gli artisti, tutti gli scrittori possono attingervi ispirazioni, riprodurlo sotto altra forma ed entrare in concorrenza con chi li ha preceduti. Non è così riguardo alle invenzioni. Il meccanismo, l'ordegno, il procedimento immaginato da un primitivo inventore non può essere, senza il costui beneplacito, da altri usato ed attuato; il cammino da costui battuto resta precluso ad ogni altro; ogni altrui iniziativa su quella via è arrestata. L'industria soffre un periodo di sosta, e se questo periodo di troppo si prolungasse, si vedrebbero risorgere sotto nome di brevetti, tutti gl'inconvenienti e le meschine puerilità delle antiche corporazioni d'arti e mestieri (1).

Senzachè adunque in noi si scemi la riverenza dovuta a coloro che coll'assiduo studio e coll'attenta osservazione riuscirono a strappare alla natura i suoi segreti, ad utilizzarne le forze, liberando gradatamente l'uomo dalla schiavitù della materia; senz'aderire all'opinione di coloro che contestano assolutamente qualsiasi diritto agl'inventori, mi pare si possa con tutta sicurezza affermare che la giustizia non meno che l'interesse sociale imperiosamente esigono una durata più breve per le privative che pei diritti sulle opere letterarie ed artistiche.

(1) V. relazione fatta dal sig. Filippo Dupin sul progetto di legge relativo ai brevetti d'invenzione, presentata alla Camera dei deputati di Francia nella seduta 5 luglio 1843. V. anche Renouard, op. cit., vol. 1, p. III § XI.

VI.

Quale compimento del mio lavoro reputo non inutile un breve cenno delle varie vicende subite dal diritto d'autore attraverso i secoli; perchè, se non erro, anche dalla storia riceveranno approvazione e conferma quei principii che ho cercato di dimostrare nel corso della mia dissertazione.

Per quante ricerche siansi fatte nelle legislazioni dell'antichità, mai non si potè rinvenire alcuna disposizione che avesse tratto con quello speciale diritto che le leggi moderne riconoscono negli autori sulla riproduzione delle loro opere. Onde è forza conchiudere che la così detta proprietà letteraria fu perfettamente ignota a tutta l'antichità.

Da questo fatto incontrastabile vollero gli oppugnatori del diritto d'autore trarre un argomento in loro favore; come se dal tardo riconoscimento d'un diritto si potesse trarre qualche illazione sfavorevole al medesimo.

« Nacque contemporanea alla società civile (così il Siotto Pintor) la proprietà delle cose materiali. Ma ventitrè anni sopra sessantasei secoli (1) era stato piantato nell'Eden questo grande albero dell'umanità, e niuno aveva ancora pensato alla proprietà delle idee. »

A me sembra che da questo fatto non si possa nulla dedurre contro la tesi che ho propugnata. Io credo che cause gravissime impedissero nell'antichità la manifestazione, la pratica attuazione dei diritti degli autori.

L'antichità ci presenta una spiccata distinzione fra le

(1) Allude, se non erro, ad una legge promulgatasi in Inghilterra nel 1623 in cui per la prima volta sono regolati i diritti degli inventori.

varie classi sociali, un assoluto disconoscimento del principio d'uguaglianza. La classe privilegiata, quella degli uomini liberi, poteva con tutt'agio attendere alla coltura dell'intelligenza perchè la classe diseredata, gli schiavi, lavorava indefessamente ed esclusivamente in suo servizio. Per gli uomini liberi adunque l'esercizio dell'ingegno, quando tacevano le armi, era un bisogno a sfogo della propria attività che in altro non si occupava nè si sarebbe degnata occuparsi. D'altra parte, l'intelligenza dello schiavo oppressa, soffocata, disonorata, che cosa poteva essere e come poteva rivelarsi, acquistare il sentimento di sè e lo impulso alle grandi sue manifestazioni (1)?

Se adunque alla coltura di quelle discipline che appunto dai liberi presero il nome, attendevano solamente i privilegiati della società già forniti a dovizia dei mezzi di sussistenza, è naturale che non pensassero a trarre profitto dalle opere del loro ingegno, a farne una sorgente di lucro.

Che se anche nell'antichità troviamo più di un autore insigne sprovveduto di beni di fortuna, vediamo però che questi generalmente otteneva da qualche munifico mecenate protezione ed agiata esistenza.

Ma più ancora dei viziosi ordinamenti sociali un gravissimo ostacolo di fatto impediva all'antichità di riconoscere i diritti degli autori.

Prima infatti della scoperta della stampa la riproduzione delle copie di un'opera d'ingegno non poteva farsi che per mezzo d'amanuensi, mezzo lento e costosissimo per cui indarno uno scrittore avrebbe potuto sperare di ottenere dalla vendita degli esemplari delle sue opere un compenso corrispondente alle sue fatiche.

Fin d'allora però gli scrittori già riconoscevano il carattere eminentemente soggettivo delle opere letterarie e si risentivano altamente se taluno si faceva bello e attribuiva

(2) Garelli, *Il Diritto costituzionale italiano.*

a sè il merito dei loro componimenti; il noto *sic vos non vobis* di Virgilio ne è una prova evidente.

Caduto l'impero romano, sopravvenute le tenebre del medio evo, cominciò un lungo periodo di letargo intellettuale, di esclusiva prevalenza della forza, durante il quale fu somma grazia che le lettere e le arti, disprezzate e neglette da tutti, accolte appena nell'interno dei chiostri, non perissero affatto.

Ma a poco a poco si ringentiliscono i costumi, la luce di una novella civiltà, l'amore agli studi ricompare; dappertutto si spendono tesori per acquistar manoscritti e fondar biblioteche; finchè nel secolo XV la meravigliosa scoperta della stampa viene a dare un potente aiuto ed un immenso incremento a questo grande movimento intellettuale.

Da questo punto, resasi facilissima la moltiplicazione delle copie di un'opera d'ingegno, doveva riuscire possibile agli autori di ritrarre un economico vantaggio dalle loro produzioni.

Risulta però dalla storia che, prima degli autori, i tipografi reclamarono un *privilegio* per le edizioni da essi fatte.

Nè di questo fatto è difficile la spiegazione.

Invero, prima della stampa ogni esemplare di un libro vendevasi ad un prezzo tale che rimborsava immediatamente tutta la spesa fatta dall'editore copista. Ma la stampa se da un lato facilitò la riproduzione delle opere d'ingegno, richiese per altra parte dal tipografo l'acquisto di molti materiali, l'anticipazione di somme vistose per pubblicare il libro, somme che colla lenta vendita dell'edizione soltanto potevano venir rimborsate. Per conseguenza i tipografi non volendo arrischiare i loro capitali senza essere sicuri dello spaccio delle loro edizioni, chiesero una garanzia contro la concorrenza, un *privilegio* per la pubblicazione di opere determinate.

I primi libri che videro la luce per mezzo della stampa furono generalmente libri classici antichi, poichè il secolo in cui fu scoperta la stampa fu essenzialmente un secolo di erudizione; i letterati, i dotti di quell'età si volsero a disseppellire e pubblicare le antiche ricchezze letterarie piuttostochè a crearne di nuove; e siccome per l'ignoranza dei copisti moltissimi errori eransi infiltrati nei testi delle opere antiche, così ogni cura degli studiosi fu di emendarle e di ridurle possibilmente alla genuina dizione. Ed è appunto per la riproduzione delle opere così ricorrette che i librai per lo più chiedevano un privilegio.

Quanto alle opere nuove che si vennero poi pubblicando, esse erano generalmente acquistate dai librai (mediante lo sborso d'una certa somma all'autore), i quali chiedevano poi all'autorità sovrana il *privilegio* esclusivo di riprodurre per un tempo determinato, le opere che venivan loro cedute. Talvolta, ma più raramente, era l'autore stesso che chiedeva e a cui si accordava il privilegio.

Queste domande e queste concessioni di privilegio, erano secondochè avverte il Renouard, conformi allo spirito di quei tempi. Non si pensava già ad agire in virtù del proprio diritto, ma si cercava di proteggerlo sotto il riparo delle autorizzazioni concesse.

Del resto non è a far meraviglia se nei primi secoli dopo la scoperta della stampa i diritti degli autori non ottennero subito quell'esplicito e solenne riconoscimento, quell'efficace tutela di cui godono ai nostri giorni.

Da un lato invero non essendo ancor ammessa la libertà delle professioni, ma ognuna di queste, e quindi anche la libraria, essendo esercitata da una speciale corporazione, gelosa delle proprie prerogative, si sarebbero riputati lesi i librai qualora un autore avesse potuto smerciare esso stesso le sue opere.

D'altra parte sembra che gli autori provassero dapprincipio una ripugnanza, temessero quasi d'avvilirsi traendo

i mezzi di sussistenza dalle loro composizioni, e preferissero la vita, se non indipendente, al certo splendida ed agiata che loro offrivano le Corti.

Poco per volta però cotali pregiudizi scomparvero.

Grazie ai perfezionamenti della stampa e allo smercio ognor crescente dei libri, l'editore non aveva più come per l'addietro ugual bisogno d'una protezione privilegiata; la protezione della legge si giustificava molto meglio come rimunerazione del lavoro dell'autore e come mezzo per lui di sfruttare il diritto a lui spettante incontestabilmente sulla propria opera. Questa verità era resa più sensibile dallo spettacolo di librai che accumulavano sovente grandi fortune in grazia del privilegio di esclusiva pubblicazione che loro veniva concesso mentre gli autori avevano ceduto loro a tenuissimo prezzo l'opera del proprio ingegno.

Inoltre idee più giuste e più sane si andavano diffondendo sulla nobiltà del lavoro, sulla legittimità dei proventi che da esso, di qualunque genere sia, si ritraggono; sulla libertà delle industrie.

Gli autori per mezzo di patrocinatori eloquenti chiesero il riconoscimento dei proprii diritti e le loro domande vennero finalmente esaudite.

A tacere dell'Inghilterra ove fin dal 1710, come vedemmo, una legge fu sancita a tutela delle produzioni intellettuali, in Francia i regolamenti del 30 agosto 1777 dichiararono che il privilegio librario è *una grazia fondata in giustizia* avente per oggetto, se accordata all'autore, di rimunerarlo del suo lavoro, se accordata al libraio di assicurargli il rimborso delle spese da lui anticipate, e permisero agli autori di vendere essi stessi i loro libri.

Sopraggiunse la rivoluzione francese, lo spirito della quale si manifestò anzitutto nell'abolizione d'ogni privilegio nell'affermazione solenne dei diritti dell'uomo.

Una legge della Convenzione Nazionale del 19 luglio 1793 stabilisce nettamente il principio che agli autori spetta

esclusivamente il diritto di godimento sulle produzioni del proprio ingegno; ma limita però la durata di questo diritto a dieci anni dopo la morte dell'autore (1).

L'esempio della Francia venne successivamente imitato dalle altre nazioni. Cosa però degna d'essere notata; mentre in ogni colto paese si van tutelando i prodotti dell'intelligenza a favore dei loro autori, la perpetuità del diritto, sebbene abbia avuto valentissimi difensori, non trova accoglienza in nessuna legge positiva.

D'altra parte questo diritto va ogni dì più perdendo ogni apparenza di privilegio; ed è nobile vanto del legislatore italiano d'aver proclamato fra i primi il principio che il diritto d'autore debbe avere un'esistenza propria, indipendente da qualunque considerazione di persone. Solo è a far voti che in una prossima modificazione della legge vigente il suenunciato principio venga eretto in canone di diritto generale ed assoluto senzachè alcuna eccezione lo snaturi e lo guasti.

Inoltre i governi hanno riconosciuto che la questione del diritto d'autore è essenzialmente cosmopolita e che inefficace sarebbe sempre stata la tutela da essi accordata alle produzioni dell' ingegno finchè questa tutela si conteneva entro i confini dei loro rispettivi Stati: finchè ogni nazione poteva impunemente saccheggiare i tesori letterarii delle altre. Si strinsero pertanto e si vanno tuttavia stringendo convenzioni internazionali mediante le quali le nazioni si guarentiscono reciprocamente la tutela delle produzioni intellettuali che veggono la luce nei loro territorii rispettivi.

Il Belgio stesso che fu per lunghi anni centro attivissimo di contraffazioni, si fece, con generosa iniziativa, promotore

(1) Reca quindi non poca meraviglia il vedere affermato da un recente propugnatore della proprietà letteraria perpetua che la legge anzidetta consacrò la perpetuità del diritto degli autori. (v. CAVALLOTTI, op. cit.)

d'un Congresso di letterati, di artisti, di economisti di tutti i paesi per discutere la grande questione dei diritti d'autore.

Tale Congresso (che effettivamente si raccolse poi a Bruxelles nel 1858 ed a cui presero parte oltre a trecento personaggi insigni per ingegno e dottrina) proclamò solennemente il principio che un vero diritto spetta all'autore sulle sue produzioni, fece voto che fosse universalmente tutelato con trattati internazionali, respingendo però a grande maggioranza il principio della perpetuità del medesimo.

Mi sembra dunque che anche dalla storia appaia luminosamente dimostrato come, man mano che la civiltà va estendendo le sue conquiste, va pure viemmaggiormente riconoscendo e consacrando i diritti dell'intelligenza senza però esagerarli e mutarli in privilegio come avverrebbe se accordasse loro un'utopistica e dannosa perennità.

Che se anche al dì d'oggi le legislazioni sul diritto d'autore, concordi sui punti principali, sono ancora fra loro differenti su moltissimi punti secondarii; se le più disparate opinioni si professano tuttavia sulla essenza e sulla durata di quel diritto medesimo, non sarà meraviglia per chi consideri esser legge fatale dell'umanità ch'essa non possa raggiunger di primo slancio la verità ma soltanto dopo mille erramenti, dopo le pazienti ed ostinate ricerche di molte generazioni ne pervenga al pieno e perfetto conoscimento. « Se le legislazioni (conchiuderò collo Scialoia) sono ancora varie e diverse intorno a materie assai più vecchie di quelle che hanno dato occasione a' diritti di autori; se il pensiero giuridico di Roma da una parte e del medio evo dall'altra trapelano di qua e di là agli ordini che concernono le successioni, le distinzioni legali tra i beni mobili e gl'immobili, la condizione delle donne e simili argomenti di tutte le età; non è da meravigliare se sono ancora lontane dall'essere conformi sui diritti d'autore, che sono materia di data assai recente rispetto a tante altre,

E se il diritto di proprietà in genere è combattuto sotto tutte le sue forme e da alcuni negato, da altri maledetto come una pubblica calamità e da' meno arrischiati ristretto a un usufrutto vitalizio; non è da trarre alcuna illazione contro i diritti di autore dalla varietà delle opinioni intorno alla essenza loro ed alla loro durata » (1).

(1) Relaz. cit., § 7.

115911